



CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 19/2023

Oggetto: Approvazione del "Regolamento per il decoro, l'igiene ambientale, la disciplina dei rifiuti e il servizio di igiene urbana".

Seduta **pubblica** in **prima** convocazione

Addì **sette** del mese di **Febbraio** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **18:26**, in questo Comune, nella sala delle adunanze del Consiglio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio comunale.

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti:

Nome	Presente	Assente	Nome	Presente	Assente
truzzu paolo	X		massa matteo	X	
andreozi giulia	X		maxia corrado	X	
anedda endrich enrica	X		mulas francesca		X
angioni antonello	X		mura roberto	X	
balletto alessandro	X		onnis francesco raffaele	X	
benucci marco	X		perra roberta	X	
cilloccu marzia	X		piras andrea		X
cugusi giorgio	X		piras marcello	X	
dettori andrea	X		polastri marcello	X	
fadda alessandro	X		polo rita		X
floris antonello	X		portoghese guidò	X	
ghirra francesca	X		puddu anna	X	
lai aurelio	X		scarfò antonella anna maria giusy	X	
lai loredana	X		sirigu salvatore	X	
leci cocco ortu matteo	X		soru camilla gerolama		X
loi stefania	X		ticca umberto	X	
mannino pierluigi	X		tocco edoardo	X	
marcello fabrizio salvatore	X				

presenti: 31 - assenti: 4

Assume la Presidenza il Vice Presidente Vicario del Consiglio Corrado Maxia
con l'assistenza del Vice Segretario Generale Alessandro Cossa

Risultano presenti gli Assessori: guarracino alessandro, sorgia alessandro, angius giorgio, adamo marina, landucci fioremma, mereu alessio, lantini viviana, deidda gabriella, picciau maria dolores.

Il Consiglio comunale

Premesso che:

- è obiettivo prioritario per l'Amministrazione comunale che la gestione dei rifiuti venga effettuata conformemente ai principi di prevenzione, di responsabilizzazione e di cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e nazionale;
- al fine di perseguire gli obiettivi sopra descritti è necessario normare, razionalizzare e uniformare le disposizioni relative al comportamento da parte di tutta la cittadinanza in materia di corretto conferimento dei rifiuti e sanzionare i comportamenti non corretti al fine di responsabilizzare i cittadini in materia di "giusto conferimento dei rifiuti";
- l'art. 198, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dispone che il Comune deve, con apposito regolamento, stabilire le misure necessarie per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 164 del 13/11/2018 è stato approvato il "Regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana" che ha regolamentato le attività durante la fase di passaggio della città di Cagliari dal sistema di raccolta dei rifiuti con cassonetto stradale al sistema di raccolta porta a porta esteso a tutte le utenze cittadine e all'introduzione di isole ecologiche ed ecocentri;
- allo stato attuale nella città di Cagliari è a regime il servizio di raccolta dei rifiuti con il metodo del porta a porta, sono attivi due ecocentri ed un'isola ecologica mobile, e nel corso dell'anno 2020 la città, come da validazione effettuata da ARPAS, ha raggiunto la percentuale di raccolta differenziata del 69,94% con ulteriori incrementi nelle annualità successive;

atteso che si rende necessario revisionare integralmente il sopracitato atto normativo rendendo lo stesso maggiormente funzionale alle sopraggiunte esigenze e alla attuale gestione dei servizi di igiene urbana;

visto il nuovo testo del "Regolamento per il decoro, l'igiene ambientale, la disciplina della gestione dei rifiuti e il servizio di igiene urbana";

dato atto che il regolamento entra in vigore con l'esecutività dell'atto e che da tale data cessa di avere applicazione il regolamento di igiene urbana attualmente in vigore, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 164 del 13/11/2018;

visti:

- l'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che il Comune e la Provincia, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, adottano regolamenti nelle materie di propria competenza;
- la L. n. 689 del 24/11/1981 che regola le modalità di irrogazione delle sanzioni pecuniarie e/o amministrative;
- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 che detta norme in materia di gestione di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- il D.Lgs 116/2020
- il Piano Regionale dei rifiuti attualmente vigente

considerato che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Servizio Igiene del Suolo e Ambiente Dott. Gianbattista Marotto, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

considerato che

- in data 07.02.2023, è stato espresso parere favorevole dalla Commissione consiliare permanente Innovazione tecnologica, ambiente e politiche del mare;
- in data 07.02.2023, è stato espresso parere favorevole dalla Commissione consiliare permanente Statuto e Regolamenti;

udito il dibattito;

visti gli emendamenti presentati dalla Commissione consiliare permanente Innovazione tecnologica, ambiente e politiche del mare, muniti dei prescritti pareri, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

visti i risultati favorevoli delle votazioni sugli emendamenti, espresse con sistema elettronico, di seguito riportati:

- Emendamento prot. n. 41852 del 07/02/2023: presenti 28, assenti 7 (Marcello, Massa, Mulas, Piras Andrea, Polo, Soru, Tocco), votanti 23, favorevoli 23, contrari nessuno, astenuti 5 (Benucci, Dettori, Ghirra, Lai Aurelio, Puddu); l'emendamento viene approvato;
- Emendamento prot. n. 41853 del 07/02/2023: presenti 28, assenti 7 (Marcello, Massa, Mulas, Piras Andrea, Polo, Soru, Tocco), votanti 23, favorevoli 23, contrari nessuno, astenuti 5 (Benucci, Dettori, Ghirra, Lai Aurelio, Puddu); l'emendamento viene approvato;
- Emendamento prot. n. 41855 del 07/02/2023: presenti 28, assenti 7 (Marcello, Massa, Mulas, Piras Andrea, Polo, Soru, Tocco), votanti 23, favorevoli 23, contrari nessuno, astenuti 5 (Benucci, Dettori, Ghirra, Lai Aurelio, Puddu); l'emendamento viene approvato;
- Emendamento prot. n. 41858 del 07/02/2023: presenti 28, assenti 7 (Marcello, Massa, Mulas, Piras Andrea, Polo, Soru, Tocco), votanti 23, favorevoli 23, contrari nessuno, astenuti 5 (Benucci, Dettori, Ghirra, Lai Aurelio, Puddu); l'emendamento viene approvato;

visto il risultato favorevole della votazione sulla proposta emendata, espressa con sistema elettronico: presenti 28, assenti 7 (Marcello, Massa, Mulas, Piras Andrea, Polo, Soru, Tocco), votanti 23, favorevoli 23, contrari nessuno, astenuti 5 (Benucci, Dettori, Ghirra, Lai Aurelio, Puddu);

delibera

- 1) di approvare il nuovo "Regolamento per il decoro, l'igiene ambientale, la disciplina della gestione dei rifiuti e il servizio di igiene urbana" allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che, a tutti gli effetti e ad intervenuta esecutività della presente deliberazione, il Regolamento in approvazione sostituirà il precedente regolamento di igiene urbana, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 164 del 13/11/2018;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Vice Segretario Generale

Il Vice Presidente Vicario del Consiglio

Alessandro Cossa

Corrado Maxia



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO IGIENE DEL SUOLO E AMBIENTE

REGOLAMENTO PER IL DECORO, L'IGIENE AMBIENTALE, LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

REGOLAMENTO PER IL DECORO, L'IGIENE AMBIENTALE, LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

Titolo I - Disposizioni e principi di carattere generale

- art. 1 - Oggetto del regolamento
- art. 2 - Principi generali
- art. 3 - Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti
- art. 4 - Rifiuti esclusi dalla disciplina del regolamento
- art. 5 - Definizioni generali
- art. 6 - Definizioni per le finalità del presente regolamento
- art. 7 - Classificazioni dei rifiuti
- art. 8 - Competenze del Comune in materia di rifiuti e loro modalità di esercizio
- art. 9 - Soggetto gestore
- art. 10 - Osservatorio comunale dei rifiuti
- art. 11 - Centro del riuso
- art. 12 - Rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche

Titolo II - Servizi di raccolta e gestione dei rifiuti - Conferimento dei rifiuti urbani

- art. 13 - Prescrizioni generali
- art. 14 - Standard minimi di servizio
- art. 15 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani
- art. 16 - Obblighi degli operatori ecologici
- art. 17 - Organizzazione della raccolta dei rifiuti – generalità
- art. 18 - La raccolta differenziata
- art. 19 - Prescrizioni di carattere generale per il conferimento dei rifiuti
- art. 20 - La raccolta "porta a porta" o raccolta domiciliare
- art. 21 - Conferimento della frazione umida
- art. 22 - Disposizioni per il compostaggio domestico
- art. 23 - Conferimento della frazione riciclabile (carta, plastica, vetro, etc.) – generalità
- art. 24 - Conferimento di carta e cartone
- art. 25 - Conferimento di imballaggi in plastica
- art. 26 - Conferimento di multimateriale
- art. 27 - Conferimento della frazione del secco indifferenziato
- art. 28 - Conferimento dei panni e rifiuti da ospedalizzazioni a domicilio
- art. 29 - Conferimento dei rifiuti delle grandi utenze produttrici di rifiuti
- art. 30 - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi
- art. 31 - Conferimento dei rifiuti ingombranti, RAEE e beni durevoli
- art. 32 - Raccolta degli oli vegetali domestici
- art. 33 - Raccolta degli abiti usati e dei rifiuti tessili
- art. 34 - Raccolta di toner, cartucce, nastri, stampanti, contenenti sostanze pericolose
- art. 35 - Conferimento dei rifiuti derivanti dalla manutenzione di giardini e simili
- art. 36 - Rifiuti speciali
- art. 37 - Rifiuti derivanti da attività edilizia
- art. 38 - Veicoli a motore, rimorchi e simili
- art. 39 - Rifiuti cimiteriali

Titolo III - Conferimento, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti – Servizi di pulizia e igiene del suolo: criteri organizzativi e norme generali

- art. 40 - Ecocentri
- art. 41 - Isole ecologiche ad accesso controllato e isole ecologiche mobili
- art. 42 - Raccolte attivate in forma sperimentale
- art. 43 - Trasporto dei rifiuti
- art. 44 - Pesatura dei rifiuti urbani
- art. 45 - Recupero e smaltimento dei rifiuti
- art. 46 - Sospensione dei servizi di raccolta
- art. 47 - Obblighi generali degli utenti delle zone non raggiunte dal pubblico servizio
- art. 48 - Informazione all'utenza
- art. 49 - Associazioni di volontariato e altri enti pubblici
- art. 50 - Criteri organizzativi per i servizi di pulizia
- art. 51 - Spazzamento strade
- art. 52 - Lavaggio strade
- art. 53 - Obblighi e divieti ulteriori per le attività produttive e i pubblici esercizi in materia di luoghi e orari di esposizione e modalità di pulizia delle aree
- art. 54 - Rimozione di rifiuti scaricati abusivamente

Titolo IV - Servizi di pulizia e igiene del suolo: disciplina operativa

- art. 55 - Cestini portarifiuti stradali
- art. 56 - Volantinaggio
- art. 57 - Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti presenti nelle aree pubbliche
- art. 58 - Divieto di sosta nelle strade interessate dalla pulizia meccanizzata, dai mercati e nelle aree adiacenti le piazzole dove sono ubicati i contenitori dei rifiuti
- art. 59 - Mercati rionali
- art. 60 - Manifestazioni pubbliche
- art. 61 - Conduzione di animali, raccolta e conferimenti dei rifiuti animali
- art. 62 - Carico, scarico merci e materiali e affissione manifesti
- art. 63 - Cantieri su aree pubbliche e private
- art. 64 - Pulizia e diserbo dei terreni non edificati
- art. 65 - Cura del verde delle aree private prospicienti la pubblica via
- art. 66 - Aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti
- art. 67 - Esercizi stagionali all'aperto
- art. 68 - Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità
- art. 69 - Aree di sosta per nomadi
- art. 70 - Pulizia degli arenili e delle spiagge marine
- art. 71 - Ordinanze contingibili e urgenti

Titolo V - Divieti – Controlli – Sanzioni

- art. 72 - Divieti
- art. 73 - Controlli e vigilanza
- art. 74 - Sanzioni

Titolo VI - Disposizioni finali

- art. 75 - Osservanza di altre disposizioni e regolamenti comunali
- art. 76 - Disposizione transitoria
- art. 77 - Entrata in vigore

TITOLO I
DISPOSIZIONI E PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, in applicazione dell'art. 198, c.2 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati e i servizi di igiene urbana nell'ambito del territorio del comune di Cagliari.
2. Sono demandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all'applicazione della tariffa per la gestione del servizio di igiene urbana.

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI

1. L'igiene urbana e la gestione dei rifiuti costituiscono attività di pubblico interesse e vengono disciplinate dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci.
2. La gestione dei rifiuti urbani e dei servizi per la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, deve:
 - a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
 - b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità;
 - d) garantire un'erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
 - e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi della normativa vigente.
3. L'intera gestione dei rifiuti urbani è effettuata con differenziazione dei flussi merceologici, con riferimento specifico ai seguenti criteri:
 - a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza impiegare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;
 - c) ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 - d) promuovere sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e cercando di mantenere gli stessi separati in "flussi distinti" secondo le categorie merceologiche (carta, vetro, plastica, organico, metalli, ecc.) favorendone così la re-immissione in circolo come materie prime e/o fonti energetiche;
 - e) promuovere il riuso, attraverso appositi "centri del riuso" per la raccolta e ridistribuzione di oggetti non ancora giunti a fine ciclo vita.
4. La gestione dei rifiuti urbani disciplinata dal presente regolamento:
 - a) si conforma ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità e di proporzionalità;
 - b) privilegia modalità che favoriscano la riduzione della produzione dei rifiuti, incentivando le forme di reimpiego, di riciclo e il recupero di materia, nonché la riduzione dei quantitativi da avviare allo smaltimento finale dei rifiuti;
 - c) si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano

i rifiuti nonché del principio "chi inquina paga" nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario;

- d) rispetta i principi di efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, in coerenza con la normativa vigente in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.
5. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il Comune, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.

ART. 3 - CRITERI DI PRIORITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

1. L'Amministrazione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di gestione dei rifiuti, in attuazione delle disposizioni normative in materia, promuove iniziative dirette a rispettare la seguente gerarchia:
- a) prevenzione
 - b) preparazione per il riutilizzo
 - c) riciclaggio
 - d) recupero di altro tipo, per esempio energia
 - e) smaltimento.

ART. 4 – RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO

1. Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento i materiali specificamente indicati all'art. 185 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

ART. 5 - DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si acquisiscono le definizioni generali contenute nell'art. 183 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali.

ART. 6 - DEFINIZIONI PER LE FINALITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende per:
- a) D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.: il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 nel testo vigente;
 - b) Regolamento: il presente Regolamento;
 - c) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - e) raccolta "porta a porta" o domiciliare: la raccolta dei rifiuti urbani effettuata in corrispondenza del limite del confine di pertinenza dell'utente o presso punti individuati dall'amministrazione Comunale, secondo modalità e tempi prefissati;
 - f) utenze domestiche: le utenze di unità abitative adibite a civile abitazione (UD);
 - g) utenze non domestiche: le categorie non abitative e le altre utenze, ove non diversamente individuate (UND);
 - h) grandi utenze: le utenze non domestiche caratterizzate da sedi la cui produzione di rifiuti è costituita da frazioni conferibili a recupero in quantità consistente;

- i) servizi di igiene urbana: ogni attività necessaria alla "gestione" dei rifiuti urbani;
- j) centro di raccolta o ecocentro: area presidiata e allestita ove si svolge unicamente l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani;
- k) centro del riuso: luogo preposto alla raccolta e ridistribuzione di oggetti, per i quali il ciclo vitale non si è ancora esaurito, che i detentori intendono mettere a disposizione di altri cittadini per gli usi, gli scopi e le finalità originari.
- l) spazzamento delle strade: l'attività di asportazione dei rifiuti da strade e aree pubbliche, o soggette a uso pubblico, permanentemente aperte al pubblico accesso, all'interno del perimetro comunale;
- m) lavaggio delle strade: attività di lavaggio con acque ed eventuale impiego di detergenti dell'intera sede stradale aperta al pubblico, all'interno del perimetro comunale, compresi cunette e marciapiedi;
- n) rifiuto secco indifferenziato: la parte dei rifiuti urbani che non può essere differenziata;
- o) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Si intendono qui richiamate le definizioni di cui all'art. 218 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- p) raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; la raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati;
- q) raccolta differenziata monomateriale: la raccolta di rifiuti aventi la medesima natura merceologica, effettuata con modalità specifiche, che permettono di avviare al recupero i rifiuti senza operazioni di separazione;
- r) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta selezionata di rifiuti di diversa composizione (per esempio vetro-metalli o plastica-metalli) che possono essere conferiti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- s) vetro: gli imballaggi in vetro colorato e incolore, completamente vuoti e non contaminati da sostanze pericolose, utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, conferiti a raccolta differenziata;
- t) lattine: gli imballaggi e i rifiuti in alluminio, completamente vuoti e non contaminati da sostanze pericolose, utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, conferiti a raccolta differenziata;
- u) barattoli: gli imballaggi e i rifiuti in acciaio e/o banda stagnata, completamente vuoti e non contaminati da sostanze pericolose, utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, conferiti a raccolta differenziata;
- v) carta: materiali cellulosici quali giornali, riviste, libri, carta, cartone, conferiti a raccolta differenziata;
- w) plastica: gli imballaggi e i rifiuti in plastica, conferiti a raccolta differenziata;
- x) legno: gli imballaggi e i rifiuti in legno, conferiti a raccolta differenziata;
- y) rifiuti urbani pericolosi: i rifiuti pericolosi provenienti da attività domestiche, quali pile, batterie al piombo, lampade alogene, tubi catodici, lampade fluorescenti, farmaci, prodotti T (tossici) e/o F (infiammabili) che comprendono prodotti per giardinaggio, per

- piccoli lavori domestici, per hobbistica, per pulizia di indumenti e della casa (detergenti, candeggina, acido muriatico, solforico, ecc.), disinfestanti e insetticidi, combustibili solidi e liquidi, vernici, ecc. conferiti a raccolta differenziata;
- z) rifiuti ingombranti: i rifiuti derivanti dalla sostituzione dei beni di impiego domestico, di uso comune, quali arredi (per es.: materassi, armadi, ecc.), rifiuti elettrici ed elettronici, materiali ferrosi ingombranti, ecc. conferiti a raccolta differenziata;
- aa) rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (sottoinsieme dei rifiuti ingombranti) RAEE: rifiuti per uso domestico di cui all'art. 227 c.1 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., quali lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi, surgelatori e congelatori, condizionatori d'aria, apparecchiature elettriche ed elettroniche, monitor tv e personal computer, ecc. conferiti a raccolta differenziata;
- bb) frazione verde: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato.
- cc) raccolta stradale: la raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati effettuata in corrispondenza del piano stradale;
- dd) raccolta tramite isole ecologiche: sistema di raccolta dei rifiuti tramite contenitori automatici ad accesso controllato delle utenze;
- ee) raccolta su chiamata: la raccolta dei rifiuti urbani ingombranti o di altri tipi di rifiuto, concordata preventivamente dalle utenze con il soggetto gestore.

ART. 7 - CLASSIFICAZIONI DEI RIFIUTI

1. Le classificazioni del presente regolamento sono quelle di cui all'art. 184 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. in cui i rifiuti vengono così suddivisi: secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs 152/2006 come modificato dal D.Lgs 116/2020 ;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
3. Ai sensi del precedente punto b) i rifiuti elencati nell'allegato L-quater della parte IV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, prodotti dalle attività di cui al comma successivo, sono classificati urbani:

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER (CER)
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108

	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

4. Ai sensi del precedente punto b) sono classificati urbani i rifiuti di cui al comma 3 se prodotti dalle seguenti: attività di cui all'allegato L-quinques della parte IV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii:

- a) musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
- b) cinematografi e teatri;
- c) autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta;
- d) campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi;
- e) stabilimenti balneari;
- f) esposizioni, autosaloni;
- g) alberghi con ristorante;
- h) alberghi senza ristorante;
- i) case di cura e riposo;
- j) ospedali;
- k) uffici, agenzie, studi professionali;
- l) banche e istituti di credito;
- m) negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli;
- n) edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze;

- o) negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato;
 - p) banchi di mercato beni durevoli;
 - q) attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;
 - r) attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista;
 - s) carrozzeria, autofficina, elettrauto;
 - t) attività artigianali di produzione beni specifici;
 - u) ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
 - v) mense, birrerie, hamburgerie;
 - w) bar, caffè, pasticceria;
 - x) supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
 - y) pluri-licenze alimentari e/o miste;
 - z) ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio;
 - aa) ipermercati di generi misti;
 - bb) banchi di mercato generi alimentari;
 - cc) discoteche, night club.
5. Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.
 6. Attività non elencate, ma a esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.
 7. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
 - i) i veicoli fuori uso.
 8. In caso di successive modifiche o integrazioni al D.Lgs 152/2006 per gli aspetti di cui al presente articolo, le stesse si intendono automaticamente recepite se inerenti l'argomento trattato nel medesimo.
 9. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

ART. 8 - COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI RIFIUTI E LORO MODALITÀ DI ESERCIZIO

1. Il Comune concorre alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati individuati anche con il presente regolamento.
2. Il Comune può:

- a) istituire, nelle forme previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - b) stabilire annualmente le risorse da destinare alle iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero.
3. Il Comune fornisce alla Regione, alla Provincia e agli altri enti preposti tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da essa richieste.

ART. 9 - SOGGETTO GESTORE

1. Il Soggetto Gestore è individuato dal Comune secondo le procedure a evidenza pubblica previste dall'ordinamento normativo vigente, per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati e dei servizi di igiene urbana. Esso è tenuto allo svolgimento di tutte le attività previste nel relativo contratto di appalto.

ART. 10 OSSERVATORIO COMUNALE DEI RIFIUTI

1. È istituito presso il Servizio igiene del suolo e ambiente l'Osservatorio comunale dei rifiuti, senza personalità giuridica e con funzioni articolate, legate in primo luogo alle necessità di analisi (sui flussi dei rifiuti, sulle loro destinazioni) e di monitoraggio (sull'attuazione degli obiettivi di piano e modalità di gestione dei rifiuti), alla realizzazione di iniziative a carattere comunicazionale (anche quelle orientate verso il rapporto con il pubblico). Rientrano tra le sue competenze le seguenti attività:
- a) assistenza alla predisposizione del MUD, all'aggiornamento del catasto rifiuti attraverso le specifiche piattaforme regionali;
 - b) analisi sui flussi di rifiuti e loro destinazioni;
 - c) verifiche quantitative, qualitative, amministrative e contabili relative ai flussi dei rifiuti;
 - d) documentazioni, attestazioni, questionari connessi con la produzione dei rifiuti urbani;
 - e) rapporti con i consorzi di filiera e con gli impianti di destinazione dei rifiuti;
 - f) supervisione alle attività di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in materia di rifiuti urbani;
 - g) supervisione all'operatività dei sistemi informatici di rilevazione dei percorsi dei mezzi e delle prese dei contenitori;
 - h) attività relative ai finanziamenti connessi con l'esecuzione dei servizi di igiene urbana;
 - i) elaborazioni in materia di servizi di igiene urbana;
 - j) supporto in fase di analisi di progetti di infrastrutture connesse con i servizi di igiene urbana.

ART. 11 - CENTRO DEL RIUSO

1. Il D.Lgs. 152/2006, e in particolare l'art.181, prevede che i comuni promuovano iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e a tal fine possano individuare appositi spazi per l'esposizione temporanea, al fine dello scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.
2. Il centro del riuso è un luogo preposto alla raccolta gratuita e alla ridistribuzione gratuita di oggetti, per i quali il ciclo vitale non si è ancora esaurito, che i detentori intendono mettere a disposizione di altri cittadini per gli usi, gli scopi e le finalità originari.
3. Obiettivo del centro del riuso è contenere la produzione dei rifiuti da inviare a trattamento o smaltimento mediante il riutilizzo dei materiali, a favorire il riuso di materiali e oggetti ancora riutilizzabili prolungandone il ciclo di vita, rendendo disponibili beni usati ancora in condizioni di essere efficacemente utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originari.

4. Il funzionamento del centro del riuso sarà definito da apposite disposizioni predisposte a cura dell'Amministrazione comunale.

ART. 12 - RIFIUTI URBANI PRODOTTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.Lgs 116/2020 le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. A tal fine, entro il 30 giugno di ogni anno le utenze non domestiche dovranno comunicare ai Servizi comunali competenti la scelta di voler ricorrere al servizio di raccolta privato con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo, secondo le indicazioni previste nel Regolamento comunale per l'applicazione della tassa rifiuti.

TITOLO II
SERVIZI DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

ART. 13 - PRESCRIZIONI GENERALI

1. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
2. L'igiene urbana e la gestione dei rifiuti costituiscono attività di pubblico interesse e pertanto l'Amministrazione comunale è impegnata ad assicurarla in tutto il territorio di competenza comunale.
3. La raccolta differenziata dei rifiuti viene modulata in base a un adeguato e costante studio del tessuto urbanistico e dell'apparato commerciale e artigianale, con possibili aggiornamenti dei circuiti e cadenze più appropriati per un efficace intercettamento dei rifiuti, in coerenza con le indicazioni del piano sovra comunale.
4. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati viene effettuato entro il perimetro dell'intero territorio comunale (o del bacino di raccolta del servizio associato) anche se con frequenze e orari differenti.
5. In tutto il territorio servito, la raccolta dei rifiuti porta a porta è effettuata e programmata per zone e per tipi di raccolte in orari e giorni fissi prestabiliti, dei quali sono informate le utenze interessate. Tutte le raccolte porta a porta avvengono con una frequenza tale da permettere il conferimento di normali quantitativi di rifiuti da parte dell'utente.
6. Nei casi in cui le utenze siano difficilmente raggiungibili (es.: tratti di strada a fondo cieco o a sezione ristretta, particolarmente impervi, tali da impedire o rendere difficoltoso il transito e le manovre dei mezzi operativi oppure località o nuclei abitativi non stabilmente presenti), può essere stabilito dall'Amministrazione il vincolo di esclusivo conferimento presso il centro comunale di raccolta o una modalità di raccolta domiciliare che rimoduli le frequenze e le tipologie di contenitori domiciliari di raccolta, comunque garantendo il ricorso a contenitori stradali stabilmente ubicati sul territorio ad accesso controllato. In casi particolarmente critici può essere imposta l'esposizione dei contenitori individuali o condominiali in luoghi non adiacenti all'ingresso dell'abitazione o dell'esercizio commerciale, ma comunque a distanza non superiore a 200,00 metri.
7. Tutti gli utenti, a qualsiasi categoria appartenenti, di natura domestica e non domestica, sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri immobili e dell'ambiente, organizzando anche all'interno delle abitazioni e dei locali o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti e dei contenitori assegnati dall'Amministrazione per il successivo conferimento secondo le modalità stabilite nei successivi articoli del presente Regolamento.
8. È consentito il riutilizzo degli scarti alimentari domestici e dei rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde tramite compostaggio domestico, negli orti e nei giardini privati, purché non arrechi pregiudizio alla salute pubblica o all'ambiente.
9. Gli utenti che intendono adottare la pratica del compostaggio domestico sono tenuti a darne comunicazione all'Amministrazione che provvederà, per tramite del soggetto gestore, a fornire apposita documentazione tecnica inerente le modalità da seguire nell'attività e a effettuare il monitoraggio. È vietata la combustione di rifiuti, sia in area pubblica che privata.

ART.14 - STANDARD MINIMI DI SERVIZIO

1. Le modalità esecutive del servizio di igiene urbana sono contenute e disciplinate nel contratto di servizio con il soggetto gestore e meglio definite nella Carta di qualità dei servizi pubblicata nel sito istituzionale.

ART.15 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI

1. Tutte le attività di conferimento previste al presente Titolo II risultano di competenza dei produttori stessi.
2. I soggetti produttori e gli utenti in genere sono tenuti al rispetto delle norme di conferimento dei rifiuti con specifico riferimento agli orari indicati esplicitamente nella carta dei servizi o in apposito atto.

ART. 16 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECOLOGICI

1. Tra gli obblighi del personale addetto ai servizi pubblici di igiene ambientale rientrano i seguenti doveri:
 - a) il personale addetto ai servizi deve in generale tenere un comportamento corretto e riguardoso nei confronti dell'utenza, del pubblico, del personale comunale e nella manipolazione dei contenitori per la raccolta, riposizionandoli in maniera corretta e ordinata, dopo lo svuotamento, nel medesimo luogo di esposizione;
 - b) indossare l'uniforme fornita dal gestore del servizio durante l'orario di lavoro;
 - c) esporre obbligatoriamente il cartellino di identificazione di cui all'art. 5 della L. 136/2010;
 - d) il personale addetto ai servizi deve segnalare tempestivamente ai propri Preposti ogni violazione alle disposizioni del presente Regolamento e alle altre norme in materia di rifiuti di cui venga a conoscenza; i preposti dovranno obbligatoriamente segnalare al Servizio igiene del suolo e ambiente le criticità sopracitate;
 - e) gli operatori devono altresì individuare i contenitori dei rifiuti che in occasione dello svolgimento delle proprie attività rilevano in evidente stato di abbandono, fuori dagli orari previsti dalle disposizioni comunali per il ritiro, rilevando il proprietario del contenitore e comunicando gli estremi al Servizio comunale competente;
 - f) gli operatori addetti alla raccolta dei rifiuti devono indossare l'apparecchio per la rilevazione degli svuotamenti attraverso la lettura dei sensori presenti nei contenitori, assicurandosi che sia garantita l'autonomia energetica durante l'espletamento del servizio.
2. Con periodicità mensile il gestore deve comunicare all'Amministrazione comunale l'elenco dei contenitori con i relativi intestatari che vengono esposti a una distanza superiore a 200,00 metri dal luogo di georeferenziazione dell'utenza.

ART. 17 - ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI - GENERALITÀ

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani attiene alle seguenti tipologie di rifiuti:
 - a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata;
 - b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti .
2. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione del servizio, nonché gli obblighi cui sono tenuti gli utenti nella raccolta e nel conferimento dei rifiuti al servizio pubblico, sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali del presente Regolamento, attraverso il Contratto di Servizio con il Soggetto Gestore, oltre alle Ordinanze specifiche in materia.
3. L'articolazione dei servizi di igiene urbana nelle diverse aree del territorio comunale, le

modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori, le frequenze di raccolta, sono stabilite nel Contratto di Servizio e negli eventuali provvedimenti attuativi dell'Amministrazione comunale, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze insediative/produttive del territorio servito e alla economicità ed efficienza del servizio, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta.

4. Nel rispetto del vigente Piano Regionale, il Comune di Cagliari consolida i sistemi di raccolta integrati e le raccolte domiciliari e condominiali, considerati quale strumento idoneo a garantire l'adempimento delle disposizioni normative dettate nell'ottica del perseguimento di un conferimento responsabilizzato.
5. Nel rispetto dei principi generali contenuti nel presente Regolamento, il Comune di Cagliari individua le modalità di conferimento delle diverse frazioni merceologiche per zone e per categorie di utenze.
6. Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono portati dagli utenti del servizio all'esterno della proprietà immobiliare da questi utilizzata, nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento per ciascuna frazione di rifiuto, per consentire al Soggetto Gestore l'effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti.
7. Riguardo agli edifici condominiali, ove tecnicamente possibile, potrà essere ricavato un apposito spazio all'interno della proprietà privata e adiacente al suolo pubblico opportunamente attrezzato per il solo il conferimento dei rifiuti. Nel caso dovrà essere consentito al soggetto gestore l'accesso dal suolo pubblico alle aree dedicate per l'effettuazione delle operazioni di svuotamento dei contenitori.
8. Risulta tra i compiti del soggetto gestore la pulizia delle aree individuate dall'Amministrazione, nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi in area pubblica.
9. Il Soggetto gestore provvederà a organizzare la raccolta e il trasporto dei rifiuti con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione saranno tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza.
10. Durante le operazioni di trasporto, trasbordo e di svuotamento dei contenitori, di qualsiasi dimensione e tipologia essi siano, il soggetto gestore deve evitare qualsiasi forma di dispersione di rifiuti nell'ambiente.
11. Gli utenti le cui proprietà insistono su strade private non destinate a uso pubblico saranno interessati dal servizio domiciliare previa autorizzazione al transito degli operatori nelle strade private; in alternativa potranno conferire direttamente all'ecocentro o in apposito punto su suolo pubblico vicino all'abitazione stabilito di concerto col soggetto gestore dietro approvazione dell'Amministrazione.
12. Tutti gli utenti sono tenuti a utilizzare, in via esclusiva, le attrezzature e i contenitori loro assegnati a titolo di comodato d'uso dal gestore del servizio, essendo dotati di sistemi elettronici di riconoscimento dell'utente. L'utente è tenuto a utilizzarli solo per le operazioni di conferimento previste dal presente regolamento, mantenendo i medesimi in buono stato di conservazione. Nel caso di rottura o perdita di efficienza, l'utente ha l'onere di chiedere al soggetto gestore la sostituzione, previa consegna dell'attrezzatura difettosa. In caso di furto potrà essere richiesto al gestore del servizio la consegna di nuovi contenitori, previa dichiarazione sotto la propria responsabilità della perdita del contenitore.
13. In caso di cessazione dell'utenza TARI, l'intestatario deve restituire il kit di raccolta consegnato; a tal proposito alla domanda di cancellazione deve essere allegato il documento comprovante l'avvenuta restituzione dell'intero kit di raccolta dei rifiuti, secondo le indicazioni del Regolamento comunale sulla Tassa dei rifiuti. In caso di inottemperanza non

avrà effetto la cancellazione dai ruoli TARI, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25 a euro 500 se riconducibili a utenza domestica, da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

14. Il conferimento dei rifiuti avviene con diverse modalità, distinte per tipologia di rifiuto conferito e per tipologia di utenza servita.
15. È compito dell'utente posizionare i sacchetti o i contenitori individuali o condominiali, ben chiusi, all'esterno delle proprietà immobiliari nel rispetto delle specifiche disposizioni impartite dall'Amministrazione. Qualora, al momento del conferimento o confezionamento i rifiuti non siano conformi per natura a quanto previsto nel presente Regolamento o nelle specifiche disposizioni dettate dall'Amministrazione comunale, gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliarli applicando all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità, specificando la motivazione della non conformità;
16. L'utente dovrà provvedere al ritiro del rifiuto erroneamente conferito e non raccolto dal gestore del servizio e provvedere a una nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo confezionamento.
17. Salvo diversi accordi stabiliti con l'Amministrazione, l'utente deve posizionare i propri contenitori, sacchetti e quant'altro, nelle adiacenze del proprio numero civico, in aderenza al perimetro della proprietà privata;
18. L'Amministrazione, direttamente o indirettamente, tramite soggetti appositamente incaricati, esegue controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento.
19. Nel caso di perdurante scorretto conferimento dei rifiuti, il gestore deve comunque ritirare il sacchetto o il contenitore o i rifiuti, dopo aver richiesto l'intervento dell'autorità competente a rilevare l'infrazione dell'utente.
20. La raccolta dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Cagliari viene attuata mediante:
 - a) sistema "domiciliare" o "porta a porta";
 - b) isole ecologiche automatiche ad accesso controllato
 - c) centri di raccolta (ecocentri mobili e/o fissi).
 - d) sistemi alternativi anche in via sperimentale laddove tecnicamente possibile e compatibile con il contesto urbano e i principi generali coerenti con i principi del presente Regolamento.
21. Il territorio cittadino sarà suddiviso in zone operative omogenee, con orari di servizio che potranno essere antimeridiani, pomeridiani e notturni. Saranno utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi sia in relazione agli orari di svolgimento del servizio.

ART. 18 - LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. La raccolta differenziata è il sistema ordinario ed è finalizzato a:
 - a) diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
 - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento, anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
 - d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

2. In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani deve essere potenziata principalmente la raccolta differenziata delle seguenti frazioni merceologiche:
 - a) frazione a elevata matrice organica proveniente da utenze domestiche e non domestiche;
 - b) carta e imballaggi di carta e cartone;
 - c) imballaggi in plastica (contenitori, film, imballaggi, teli);
 - d) imballaggi in vetro in forma di bottiglie e contenitori di liquidi (a esclusione di specchi, cristalli al piombo, lampadine, vetroceramica, vetro retinato);
 - e) imballaggi metallici (contenitori in alluminio e banda stagnata, carcasse metalliche di manufatti);
 - f) rifiuti urbani pericolosi:
 1. pile e batterie esauste da utenze domestiche e utenze assimilabili;
 2. farmaci e presidi medico chirurgici scaduti;
 3. rifiuti costituiti da contenitori etichettati T o F O Xi (tossici o infiammabili o irritanti);
 - h) ingombranti, RAEE e beni durevoli di provenienza domestica e non domestica;
 - i) frazione verde da attività di manutenzione di aree verdi e giardini sia pubblici che privati (purché non raccolti mediante spazzamento).
3. La raccolta differenziata è assicurata con orari, frequenze e modalità adeguate a garantire la salvaguardia igienico - ambientale e il decoro pubblico ed è dimensionata al fine dell'ottenimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nonché alle esigenze del servizio, ferma restando la possibilità di modificarne la frequenza e le modalità di esecuzione con appositi provvedimenti specifici.
4. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento a seguito di mutate esigenze tecniche, normative e organizzative; l'Amministrazione comunale, anche per il tramite del Soggetto Gestore, provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, a informare l'utenza delle modifiche intervenute.

ART. 19 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli, ai fini del conferimento al servizio comunale di raccolta, in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante.
2. Il conferimento dei rifiuti urbani deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori individuabili dal colore per tipologia della frazione di rifiuto. I rifiuti di plastica e secco devono essere contenuti in appositi involucri protettivi (sacchetti) che devono essere opportunamente chiusi al fine di evitare versamenti di liquido all'interno dei contenitori per la raccolta. Nel caso di rifiuto biodegradabile i sacchetti devono essere obbligatoriamente in materiale compostabile.
3. Gli utenti sono obbligati a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti o nei contenitori in modo da non causare lacerazioni ai sacchi o lesioni a terzi.
4. I rifiuti voluminosi quali, in particolare, gli imballaggi cellulosici (carta e cartone) devono essere obbligatoriamente ridotti di dimensione (con piegatura) ai fini del conferimento al servizio di raccolta, in modo tale da agevolarne il ritiro. Gli stessi materiali, se prodotti da parte delle UND, potranno essere esposti con specifici contenitori in acciaio. Se prodotti dalle UD dovranno essere contenuti all'interno dei contenitori forniti (mastello o dei contenitori

condominiali). I cartoni dovranno essere piegati e legati al fine di agevolare le attività di raccolta ed evitare la dispersione nell'ambiente.

5. I rifiuti non possono essere esposti e/o conferiti al di fuori dei giorni e delle fasce orarie specificamente stabiliti/e con appositi provvedimenti.
6. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionate anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii., nel qual caso si applicano le sanzioni in esso previste, comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25 a euro 500 se riconducibili a utenza domestica, da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

ART. 20 - LA RACCOLTA "PORTA A PORTA" O RACCOLTA DOMICILIARE

1. La raccolta domiciliare "porta a porta" consiste nel prelievo dei rifiuti da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, attraverso lo svuotamento di contenitori specifici assegnati secondo la tipologia di utenza (UD – UND – GUND).
2. Tale raccolta avviene direttamente presso i luoghi di produzione, quali singole abitazioni, condomini, utenze commerciali e altro, all'esterno delle proprietà. Il rifiuto è esposto dal produttore in specifici orari stabiliti dall'Amministrazione comunale con appositi provvedimenti differenti per zone e tipologia di utenze.
3. Viene prevista la fornitura e posa in ogni contenitore per la raccolta del rifiuto di rilevatore elettronico identificativo della singola utenza che verrà utilizzato anche per la verifica dei quantitativi dei rifiuti prodotti e per la loro stima.
4. Al fine di consentire la migliore efficacia del servizio valgono le seguenti norme di carattere generale:
 - a) è vietato esporre rifiuti difformi da quelli prescritti per la specifica raccolta differenziata;
 - b) è fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione in ordine alle modalità, all'orario e al luogo di esposizione e conferimento delle specifiche tipologie di materiali;
 - c) è fatto obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, il volume dei rifiuti;
 - e) non è consentita la manomissione dei contenitori.
5. Il ritiro dei rifiuti porta a porta, da parte del soggetto gestore, può avvenire tramite il prelevamento del rifiuto dalla zona stradale prospiciente l'utenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 del presente regolamento.
6. Il conferimento dei rifiuti prodotti dalle utenze non raggiunte dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento e/o da specifici provvedimenti.
7. Il rifiuto può essere anche conferito direttamente dall'utente presso gli ecocentri, qualora autorizzato ai sensi della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, purché il conferimento sia effettuato con i contenitori rigidi forniti in dotazione o con altro contenitore che garantisca l'assenza di percolamento di liquidi all'esterno.
8. Gli utenti le cui proprietà insistono su strade private non destinate a uso pubblico saranno interessati dal servizio domiciliare previa autorizzazione al transito degli operatori nelle strade private; in alternativa potranno conferire direttamente all'ecocentro il rifiuto o in apposito punto su suolo pubblico vicino all'abitazione stabilito di concerto con il Soggetto Gestore previa approvazione dell'Amministrazione.
9. Tutte le attrezzature e i contenitori (kit) sono ceduti alle utenze in comodato d'uso con l'obbligo di custodia, manutenzione e lavaggio.
10. Il conferimento dei rifiuti avviene con diverse modalità, distinte per tipologia di rifiuto conferito e per tipologia di utenza servita e differenti zone della città.

11. Gli utenti devono rispettare il conferimento idoneo alla modalità di raccolta attivata e sono tenuti a conferire le diverse frazioni di rifiuto in modo da garantire la massima purezza del materiale, inserendo nei contenitori o negli involucri esclusivamente il materiale per il quale sono stati predisposti.
12. È compito dell'utente posizionare i sacchetti o contenitori assegnati, ben chiusi, all'esterno delle proprietà immobiliari in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati dalle disposizioni dettate dall'Amministrazione comunale. Salvo diversi accordi stabiliti con l'Amministrazione, l'utente dovrà posizionare i propri rifiuti nelle adiacenze del proprio numero civico, in aderenza al perimetro della proprietà privata.
13. Al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori dovranno essere tempestivamente ritirati a cura dell'utente, secondo le prescrizioni dettate dall'Amministrazione comunale. In apposita ordinanza dirigenziale è indicato il termine temporale massimo entro il quale i contenitori devono essere ritirati.
14. Per i condomini con un numero di utenze stabilito da apposito provvedimento dell'Amministrazione comunale e per particolari situazioni di carattere urbanistico, la raccolta verrà effettuata con contenitori condominiali in spazi esterni al condominio, fatta eccezione per le frazioni soggette a Tariffazione puntuale. È fatto obbligo agli utenti, o agli amministratori di condominio, di custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori assegnati, nel rispetto delle modalità stabilite e in luoghi idonei o in ambienti a ciò destinati.
15. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii., comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25 a euro 500 se riconducibili a utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

ART. 21 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA

1. Il conferimento della frazione umida (organico) dei rifiuti urbani deve essere effettuato a cura degli utenti secondo le modalità indicate dall'Amministrazione comunale.
2. Il conferimento dovrà essere effettuato in appositi sacchetti in materiale bio-compostabile a perdere, rispondente alle più aggiornate norme tecniche in materia.
3. La frequenza di raccolta della frazione umida deve garantire la salvaguardia igienico ambientale e il decoro pubblico e può subire variazioni stagionali nel numero dei ritiri settimanali a seconda di specifiche esigenze e valutazioni.
4. Nell'ambito della modalità della raccolta porta a porta dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni:
 - a) il rifiuto nella raccolta domiciliare dovrà essere inserito in appositi contenitori rigidi per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore;
 - b) le utenze provvedono a separare la frazione organica (scarti alimentari, rifiuto umido) impiegando esclusivamente l'apposito sacchetto in materiale compostabile;
 - c) il conferimento al servizio dovrà avvenire immettendo il sacchetto compostabile, ben chiuso, nell'apposito contenitore per l'esposizione;
5. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii., comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni

amministrative pecuniarie da euro 25 a euro 500 se riconducibili a utenza domestica, da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

ART. 22 - DISPOSIZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. L'Amministrazione favorisce e promuove la pratica volontaria del compostaggio domestico per le utenze singole o condominiali, che dispongono di un'area idonea per il suo espletamento, ovvero dispongano di un'area scoperta, non pavimentata, a uso esclusivo del nucleo familiare o condominiale.
2. L'Amministrazione con propri provvedimenti ne definisce le condizioni, le modalità e gli obblighi per l'utente.
3. L'utente che è autorizzato al recupero a mezzo del compostaggio domestico, smaltirà esclusivamente la frazione umida prodotta nell'unità domestica di appartenenza. È comunque fatto assoluto divieto di miscelare con la frazione umida destinata al compostaggio, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti speciali, plastica, vetro, e ogni altro genere di rifiuto non biodegradabile.
4. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii., comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25 a euro 500 se riconducibili a utenza domestica, da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

ART. 23 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE RICICLABILE (CARTA, PLASTICA, VETRO, ETC.) - GENERALITÀ

1. La raccolta della frazione riciclabile, sia mono-materiale che multi-materiale, presso le utenze domestiche e non domestiche, dovrà avvenire secondo le indicazioni e prescrizioni di seguito riportate, con cadenza e orari resi noti con appositi provvedimenti dell'Amministrazione Comunale. L'utenza coinvolta deve rispettare il conferimento idoneo alla modalità di raccolta attivata. È inoltre tenuta a conferire la frazione riciclabile in modo da garantire la massima purezza del materiale, inserendo nei contenitori o negli involucri esclusivamente il materiale per il quale sono stati predisposti, secondo le indicazioni fornite mediante istruzioni sui medesimi, negli opuscoli informativi e nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione.
2. La frequenza di raccolta e le relative modalità devono e garantire la salvaguardia igienico ambientale e il decoro pubblico.
3. È vietato introdurre qualsiasi rifiuto afferente alla frazione riciclabile nei contenitori per il "secco indifferenziato" e viceversa.
4. La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo del materiale da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, esposto a mezzo di sacchi o di contenitori a seconda della tipologia di utenza e di frazione merceologica del rifiuto, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze. L'Amministrazione può prevedere, con appositi provvedimenti che il rifiuto possa essere conferito direttamente dall'utente presso l'ecocentro purché adeguatamente confezionato in modo da evitare ingombro e percolamento di liquidi.
5. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii., comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni

amministrative pecuniarie da euro 25 a euro 500 se riconducibili a utenza domestica, da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

ART. 24 - CONFERIMENTO DI CARTA E CARTONE

1. I rifiuti riciclabili in materiale cartaceo sono indicativamente costituiti da giornali, riviste, carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici, carta grafica in genere, nonché da tutti gli imballaggi in carta e cartone.
2. La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo del materiale da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze.
3. È fatto divieto di esporre o conferire la carta-cartone in buste di plastica, così come l'introduzione di materiali diversi quali sacchetti in plastica o altri rifiuti.
4. Nell'ambito della modalità della raccolta porta a porta, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, il materiale deve essere esposto nell'apposito contenitore rigido o comunque confezionato in scatole di cartone, in buste di carta o impacchettato e legato con spago (confezionamento a perdere);
5. Le utenze non domestiche produttrici di carta di qualità, qualora assimilata ai rifiuti urbani secondo il presente Regolamento, verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze a cura del soggetto gestore. Tali contenitori dovranno essere tenuti all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto in orari previsti dall'Amministrazione comunale.
6. In particolare, le utenze costituite da produttori di carta grafica di qualità sono tenute ad aderire al circuito dedicato per la raccolta di tale specifica frazione di rifiuto.
7. Le utenze non domestiche produttrici di imballaggi a base cellulosica o di carta grafica dovranno effettuare il conferimento del materiale, preventivamente piegato e compattato per ridurre il volume e separato da eventuale materiale diverso (polistirolo, plastiche, ecc.).
8. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii., comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25 a euro 500 se riconducibili a utenza domestica, da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

ART.25 - CONFERIMENTO DI IMBALLAGGI IN PLASTICA

1. Oggetto del presente articolo sono i rifiuti di imballaggio in plastica. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo i materiali plastici non costituenti imballaggio.
2. Nell'ambito della modalità della raccolta porta a porta, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche specifiche, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale. In particolare il conferimento degli imballaggi in plastica deve essere effettuato a cura degli utenti negli appositi contenitori rigidi e comunque imbustati in sacchi di materiale plastico non biodegradabile a perdere semi-trasparente da esporre su suolo pubblico per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore.
3. Le utenze non domestiche produttrici di plastica, qualora assimilata ai rifiuti urbani secondo il presente Regolamento, verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze a cura del soggetto gestore. Tali contenitori dovranno essere tenuti di norma all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti esclusivamente negli orari indicati dall'amministrazione comunale anche per il tramite del soggetto gestore.

4. Le utenze non domestiche produttrici di imballaggi plastici dovranno effettuare il conferimento del materiale, preventivamente piegato e compattato per ridurre il volume e separato da eventuale materiale diverso (imballaggi cellulosici, carta, ecc.).
5. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii., comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25 a euro 500 se riconducibili a utenza domestica, da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

ART. 26 - CONFERIMENTO DI MULTIMATERIALE

1. I rifiuti facenti parte della frazione riciclabile comprendente il multimateriale sono costituiti da imballaggi di vetro, latta e lattine.
2. Nell'ambito della modalità della raccolta porta a porta, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche specifiche, dovranno essere rispettate le seguenti ulteriori indicazioni:
 - a) Il conferimento dei rifiuti in multimateriale deve essere effettuato a cura degli utenti negli appositi contenitori rigidi da esporre su suolo pubblico per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore.
 - b) È fatto divieto di introdurre materiali diversi da quelli indicati al comma 1.
 - c) È fatto divieto di conferire i rifiuti in multimateriale all'interno delle buste di plastica.
3. Le utenze non domestiche produttrici di rifiuti di multimateriale, qualora assimilati ai rifiuti urbani secondo il presente Regolamento, verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze. La fornitura e la distribuzione di tali contenitori sarà effettuata dal soggetto gestore. Tali contenitori dovranno essere tenuti all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta o comunque entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso.
4. È vietato introdurre i rifiuti in multi-materiale nei contenitori per il "secco residuo".
5. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii., comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25 a euro 500 se riconducibili a utenza domestica, da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

ART. 27 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DEL SECCO INDIFFERENZIATO

1. Il rifiuto secco indifferenziato deve essere conferito con le modalità previste nel presente articolo e con le specifiche disposizioni e frequenze previste con ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seconda della modalità di raccolta.
2. Il conferimento del rifiuto secco indifferenziato deve essere effettuato in sacchetti a perdere anche in materiale plastico, di qualsiasi provenienza, del tipo semi-trasparente.
3. Nell'ambito della modalità della raccolta porta a porta dovranno essere rispettate le seguenti ulteriori indicazioni:
 - a) i sacchetti dovranno essere inseriti in appositi contenitori forniti in dotazione dal Soggetto Gestore da utilizzarsi per l'esposizione all'esterno della proprietà. In specifici ambiti territoriali è facoltà dell'Amministrazione disporre l'esposizione del sacchetto a perdere sulla pubblica via senza utilizzo del contenitore.

- b) È vietato introdurre nel rifiuto secco indifferenziato materiali recuperabili o riciclabili oggetto di raccolta differenziata nonché materiali incandescenti (braci, mozziconi di sigaretta, ecc.).
- 4. È vietato introdurre nei contenitori forniti in dotazione oggetti di grosso volume.
- 5. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii., comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25 a euro 500 se riconducibili a utenza domestica, da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

ART. 28 - CONFERIMENTO DEI PANNI E RIFIUTI DA OSPEDALIZZAZIONI A DOMICILIO

- 1. I rifiuti costituiti da pannolini e pannoloni ovvero da quelli derivanti da status assimilabili a ospedalizzazioni a domicilio rientrano nella frazione del secco indifferenziato e, in via ordinaria, sono conferiti nei contenitori destinati alla raccolta di tale frazione.
- 2. L'Amministrazione appronta specifiche iniziative a favore delle utenze domestiche, anche per il tramite di circuiti supplementari di raccolta, al fine di fronteggiare particolari situazioni individuali debitamente documentate.
- 3. L'Amministrazione favorisce le azioni volte alla realizzazione di impianti di riciclo dei rifiuti di cui al presente articolo.

ART. 29 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE GRANDI UTENZE PRODUTTRICI DI RIFIUTI

- 1. Le grandi utenze produttrici di rifiuti urbani ai sensi del presente Regolamento che dispongono di spazi idonei, possono stipulare con il Gestore del servizio accordi per il posizionamento di contenitori per la raccolta della frazione riciclabile e/o della frazione umida e/o del rifiuto secco indifferenziato anche nell'area di pertinenza privata, a condizione che siano mantenute le ordinarie modalità di raccolta per la zona interessata. In questi casi dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del gestore del servizio.
- 2. Per esigenze particolari (frequenze di raccolta diverse, tipologie di contenitori differenti, compattanti e non, etc.) le grandi utenze possono stipulare con l'Amministrazione particolari convenzioni contenenti specifici accordi, anche economici, per il conferimento e ritiro delle diverse tipologie di rifiuti.

ART. 30 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

- 1. I rifiuti urbani pericolosi sono oggetto di distinta gestione, ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. Gli utenti del servizio sono pertanto tenuti al rispetto di tale distinta gestione, operando il conferimento separato dalle altre frazioni. Il relativo servizio di raccolta differenziata deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici.
- 2. Il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi, quali pile esauste, farmaci scaduti, flaconi etichettati T/F, lampade fluorescenti, ecc., deve essere effettuato secondo le specifiche modalità che sono stabilite per ciascuno di essi.
- 3. La raccolta deve essere effettuata con frequenze e modalità idonee a garantire la tutela igienico sanitaria.
- 4. Nel caso di attivazione di servizi di raccolta con contenitori dedicati, anche ubicati presso utenze specifiche, deve essere rigorosamente evitato che i contenitori siano riempiti oltre la propria ordinaria capacità, ponendo a carico delle utenze specifiche l'obbligo di segnalare,

con congruo anticipo, all'Amministrazione comunale o al soggetto Gestore, la necessità di svuotamenti integrativi.

5. I rifiuti di pile e batterie devono essere conferiti sfusi negli appositi contenitori posti presso i rivenditori o centri di raccolta comunale.
6. I rifiuti di farmaci e presidi medico chirurgici devono essere conferiti negli appositi contenitori riportanti la scritta "Raccolta medicinali scaduti", privi dell'imballaggio esterno non contaminato, ove ciò non pregiudichi la sicurezza delle successive attività di raccolta, trasporto e smaltimento, e posti presso le farmacie e altre strutture all'uopo identificate (poliambulatori pubblici e privati, ecc...). Il conferimento verrà effettuato a cura dell'utente evitando sgocciolamento di liquidi.
7. I rifiuti costituiti da contenitori di sostanze tossiche o infiammabili o irritanti (etichettati T , F, Xi), devono essere conferiti negli appositi contenitori localizzati esclusivamente presso l'ecocentro e/o isola ecologica mobile.
8. Con specifico provvedimento dell'Amministrazione comunale saranno indicati: il numero minimo di contenitori, la relativa ubicazione e la frequenza minima di svuotamento. Il gestore del servizio avrà il compito di gestire e mantenere in efficienza i contenitori ancorché forniti in dotazione alle utenze di riferimento per l'esposizione.
9. È vietato introdurre o riporre a fianco dei contenitori, accumulatori al piombo che devono essere consegnati all'ecocentro o isola ecologica mobile nelle modalità indicate nei successivi articoli.
10. È fatto divieto di depositare i rifiuti pericolosi in qualsiasi area pubblica, nei cestini stradali portarifiuti e nelle loro adiacenze.
11. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii., comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25 a euro 500 se riconducibili a utenza domestica, da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

ART. 31 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, RAEE E BENI DUREVOLI

1. I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. I rifiuti ingombranti di provenienza domestica (arredi obsoleti, materassi, i R.A.E.E. etc.) saranno conferiti all'apposito servizio di ritiro domiciliare su prenotazione o presso gli ecocentri. Per le utenze non domestiche valgono gli stessi limiti quantitativi e le stesse modalità previste per il servizio effettuato alle utenze domestiche.
3. In caso di ritiro a domicilio, salvo diversi accordi stabiliti con l'Amministrazione, l'utente dovrà posizionare i propri rifiuti nelle adiacenze del proprio numero civico, in aderenza al perimetro della proprietà privata, nella fascia oraria indicata dal gestore del servizio all'atto della prenotazione.
4. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche, denominate RAEE, a esaurimento della loro durata operativa, possono essere consegnate dalle utenze domestiche a un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure essere conferite al gestore del servizio secondo modalità prestabilite. In particolare detti rifiuti possono essere conferiti direttamente dagli utenti presso l'ecocentro o isola ecologica mobile nella misura indicata nei successivi articoli. Il conferimento è ammesso durante gli orari di apertura del centro di raccolta, avendo cura di evitare che il bene possa produrre sgocciolamento di liquidi nelle operazioni di consegna.

5. I RAEE di grandi dimensioni dovranno essere ritirati a domicilio con servizio su chiamata secondo le modalità e precauzioni già elencate per la consegna dei rifiuti ingombranti.
6. I RAEE prodotti da utenze non domestiche non possono essere conferiti al circuito di raccolta comunale.
7. Ogni altro deposito di rifiuti su area pubblica sarà considerato abbandono e sanzionato di conseguenza.
8. È vietato collocare i rifiuti ingombranti in qualsiasi area pubblica e in particolare in corrispondenza dei cestini stradali oltre che esternamente all'ecocentro o isola ecologica mobile.
9. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii., comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25 a euro 500 se riconducibili a utenza domestica, da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

ART. 32 - RACCOLTA DEGLI OLI VEGETALI DOMESTICI

1. È fatto divieto di abbandonare e/o sversare gli oli vegetali domestici sui marciapiedi, sulle strade o negli scarichi fognari, compresi gli scarichi delle utenze.
2. Gli oli vegetali domestici sono conferiti nel rispetto delle modalità e delle disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale.
3. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii., comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25 a euro 500 se riconducibili a utenza domestica, da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

ART. 33 - RACCOLTA DEGLI ABITI USATI E DEI RIFIUTI TESSILI

1. Gli abiti usati e i rifiuti tessili devono essere conferiti negli appositi contenitori posizionati presso gli ecocentri o in altre postazioni nel territorio cittadino, sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale.
2. È fatto divieto di depositare gli abiti usati e i rifiuti tessili in qualsiasi area pubblica e in prossimità dei contenitori adibiti a tale scopo e nelle adiacenze dei cestini porta rifiuti.
3. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii., comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25 a euro 500 se riconducibili a utenza domestica, da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

ART. 34 – RACCOLTA DI TONER, CARTUCCE, NASTRI, STAMPANTI, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE

1. Le cartucce toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti, fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi, contenenti sostanze pericolose e provenienti da uso domestico, devono essere conferite presso gli ecocentri nel rispetto delle modalità e delle disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale.
2. È fatto divieto di depositare i rifiuti di cui al comma precedente in qualsiasi area pubblica, nei cestini stradali porta rifiuti e nelle loro adiacenze.

3. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii., comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25 a euro 500 se riconducibili a utenza domestica, da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

ART. 35 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE DI GIARDINI E SIMILI

1. La frazione verde derivante dalla manutenzione di giardini, orti e aree alberate, costituenti pertinenza di privati, può essere conferita mediante le seguenti modalità:
 - a) conferimento presso gli ecocentri;
 - b) immissione nel contenitore adibito alla raccolta della frazione umida, nel limite massimo della capienza del contenitore e con l'obbligo di conferire solo rifiuto di piccola pezzatura.
2. L'Amministrazione comunale prevede un servizio di ritiro domiciliare su prenotazione, da esporre in abbinamento al conferimento della frazione umida. Ogni altro deposito di rifiuti su area pubblica sarà considerato abbandono e sanzionato di conseguenza.
3. Nel caso di manutenzione di giardini svolta da imprese specializzate, i rifiuti prodotti nelle attività di potatura e sfalcio dovranno essere conferiti, con le medesime modalità di cui al comma 1 lett. a) e b).
4. È fatto divieto di depositare i rifiuti di cui al comma 1 in qualsiasi area pubblica, nei cestini stradali porta rifiuti e nelle loro adiacenze.
5. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii., comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25 a euro 500 se riconducibili a utenza domestica, da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

ART. 36 - RIFIUTI SPECIALI

1. Fatti salvi i criteri di assimilazione di cui al presente Regolamento, i rifiuti speciali non classificati come rifiuti urbani devono essere conferiti dal produttore, a propria cura e spese, a soggetti autorizzati conformemente alle disposizioni normative vigenti.
2. È fatto divieto di depositare i rifiuti di cui al comma precedente in qualsiasi area pubblica, nei cestini stradali porta rifiuti e nelle loro adiacenze.
3. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii., comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25 a euro 500 se riconducibili a utenza domestica, da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

ART. 37 – RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ EDILIZIA

1. I rifiuti provenienti da lavori edili quali i materiali provenienti da demolizioni e scavi, gli sfridi di materiale da costruzione di qualunque natura e composizione, le rocce e i materiali litoidi, i rifiuti considerati materiali inerti ai sensi della vigente normativa, devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori, direttamente a impianti di smaltimento o recupero autorizzati nel rispetto delle condizioni fissate dalla vigente normativa, utilizzando idonei mezzi di trasporto che evitino la caduta o la dispersione.
2. Le imprese operanti nel settore edile devono presentare agli uffici preposti dell'Amministrazione, o al personale incaricato dei controlli, per lo svolgimento di attività

edilizie, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, idonea documentazione che attesti il luogo in cui hanno smaltito/recuperato i rifiuti speciali dei lavori edili.

3. Le utenze domestiche che provvedono autonomamente a piccoli interventi di manutenzione ordinaria nelle proprie abitazioni, devono conferire i rifiuti prodotti e ridotti in piccole pezzature in appositi contenitori ubicati nell'ecocentro. Tali rifiuti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né gli stessi devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade, ma devono essere conferiti unicamente secondo le modalità di cui al presente Regolamento.
4. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii., comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25 a euro 500 se riconducibili a utenza domestica, da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

ART. 38 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 231 del decreto legislativo 152/2006 "Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209", che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo a un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi dell'articolo 208 del suddetto Decreto. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai predetti centri, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore o i rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 923, 927, 928 e 929 del codice civile sono conferiti ai centri di raccolta nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Infrastrutture e dei Trasporti. Fino all'adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460.
4. È vietato abbandonare sul suolo pubblico, privato adibito a uso pubblico o su aree private le carcasse di autoveicoli e motoveicoli e i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti secondo le modalità e in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 231 del D.lgs. n. 152/2006.
5. I veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, saranno rimossi con le modalità di cui alle vigenti disposizioni.
6. Le parti di veicoli scartati dalle utenze domestiche non devono essere conferite mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonate sui marciapiedi o sulle strade.
7. I rivenditori al dettaglio di parti di veicoli (pneumatici, batterie al piombo e similari, oli esausti minerali e sintetici, etc.) che non effettuano la sostituzione degli stessi sono tenuti a esporre una targa ben visibile che elenca i centri appositamente autorizzati per lo stoccaggio dei rifiuti in oggetto e che inviti gli acquirenti a conferire tali rifiuti nei centri medesimi e a non disperderli nell'ambiente.

8. Le utenze domestiche che provvedono autonomamente al cambio delle parti di un veicolo, sono tenute a conferirle secondo le modalità di cui ai precedenti commi o presso gli ecocentri.
9. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii., comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25 a euro 500 se riconducibili a utenza domestica, da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

ART. 39 - RIFIUTI CIMITERIALI

1. I rifiuti cimiteriali ricompresi tra i rifiuti urbani, sono:
 - a) ceri, carte, cartoni, plastiche, fiori, i rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde e dalle operazioni di spazzamento;
 - b) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
 - c) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione o inumazione;
 - d) rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione.
2. I rifiuti di cui al comma 1 sono raccolti, trasportati e conferiti utilizzando tecniche che privilegino la raccolta differenziata in conformità alle norme che regolano la gestione di tale tipologia di rifiuto e con le modalità ordinariamente previste dall'apposito regolamento comunale a cui si rimanda.
3. Ai rifiuti provenienti da attività cimiteriali, quali i rifiuti da esumazione ed estumulazione e i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali individuati dall'articolo 2, comma 1, lettere e) e f) del D.P.R. 254/2003, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 12 e 13 dello stesso D.P.R. 254/2003. Tutti gli altri rifiuti prodotti all'interno del cimitero sono avviati ai circuiti di raccolta differenziata attivati nel territorio.
4. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii., comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25 a euro 500 se riconducibili a utenza domestica, da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

TITOLO III

CONFERIMENTO, TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE DEL SUOLO: CRITERI ORGANIZZATIVI E NORME GENERALI

ART. 40 – ECOCENTRI

1. L'ecocentro è una struttura attrezzata, recintata e custodita, presso la quale possono essere conferite diverse tipologie di rifiuti in modo differenziato. Il funzionamento dell'ecocentro sarà definito da apposite disposizioni predisposte a cura del Comune di Cagliari, nel quale saranno specificati:
 - a) criteri per l'accesso;
 - b) orari d'apertura;
 - c) tipologie di rifiuti per cui è consentito il conferimento;
 - d) quantità massime conferibili;
 - e) modalità di conferimento;
 - f) disposizioni per il personale interno;
 - g) quant'altro l'Amministrazione ritenga necessario per il funzionamento ottimale della struttura.
2. L'accesso all'ecocentro è consentito a:
 - a) utenze domestiche: cittadini residenti o domiciliati;
 - b) utenti non residenti ma detentori di utenze domestiche ubicate nel territorio comunale;
 - d) utenze non domestiche come elencate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs 152/2006 per il conferimento delle tipologie di rifiuti riportati nell'allegato L-quater del D.Lgs 152/2006 modificato dal D.Lgs 116/2020 di cui al precedente articolo 7;
 - e) associazioni iscritte all'albo delle libere forme associative od altri registri;
 - f) utenze ammesse in forza di Accordi di Programma sottoscritti dai soggetti interessati, secondo le modalità previste dagli Accordi stessi
3. Per il conferimento dei rifiuti presso l'ecocentro gli utenti sono tenuti a presentare l'ecocard oppure un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca la residenza oppure un documento attestante la titolarità e il possesso dei requisiti necessari per il conferimento.
4. Il soggetto gestore ha l'obbligo di tenere un registro informatico degli accessi recante l'indicazione del nominativo dell'utente, e per le utenze non domestiche anche l'annotazione in volume e in peso (qualora l'ecocentro sia dotato di pesa) dei quantitativi di rifiuti conferiti nel rispetto delle norme stabilite dal D.M. 8 agosto 2008 e s.m.i..

ART. 41 - ISOLE ECOLOGICHE AD ACCESSO CONTROLLATO E ISOLE ECOLOGICHE MOBILI

1. È in facoltà dell'Amministrazione istituire isole ecologiche ad accesso controllato e isole ecologiche mobili. L'isola ecologica ad accesso controllato, mediante sistemi automatici, a servizio di utenze insediate in specifici ambiti territoriali, interrata o non, è composta da vani per l'alloggiamento di contenitori di dimensioni idonee per la raccolta della carta, della plastica, del vetro\lattine, della frazione organica, dei rifiuti urbani indifferenziati.
2. L'isola ecologica mobile consta di mezzi mobili di raccolta polivalenti dove è permesso conferire particolari categorie di rifiuti di tipo urbano prodotti nell'ambito territoriale del Comune di Cagliari, nonché dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche per i soli rifiuti classificati come urbani.
3. L'accesso alle isole ecologiche mobili è consentito ai titolari delle utenze TARI attive a prescindere dalla zona di provenienza (residenza e/o sede dell'attività).
4. Non è consentito l'accesso in orari diversi da quelli stabiliti per l'apertura.

5. Le isole ecologiche mobili sono presidiate da personale del soggetto gestore del servizio e ubicate in posizioni strategiche che, raccolgono i materiali conferiti dagli utenti e li trasportano nelle stazioni di travaso o direttamente negli impianti di destinazione finale.
6. Le isole ecologiche ad accesso controllato hanno caratteristiche tecniche tali da permettere un agevole conferimento dei rifiuti, la facile manovrabilità per le operazioni di spostamento e trasferimento dei rifiuti nei mezzi di prelevamento, la facilità di pulizie periodiche, la presenza di una copertura mobile. La tipologia e il numero dei contenitori utilizzati al loro interno è stabilita dall'Amministrazione in funzione della conformazione della rete viaria e della densità abitativa.
7. In particolare devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) per quanto riguarda i criteri di igiene, deve essere rispettata, ove possibile e con particolare riferimento ai contenitori di frazioni merceologiche putrescibili, una distanza non inferiore a 5 metri in orizzontale rispetto a:
 - 1) finestre ubicate al piano terra o in seminterrati;
 - 2) ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti;
 - 3) ingressi di farmacie.
 - b) Nel posizionamento delle isole si deve evitare la creazione di barriere che costituiscano ostacolo al traffico veicolare e pedonale, e in particolare a quello delle persone con disabilità;
 - c) Il numero dei contenitori al loro interno, ovvero la loro frequenza di svuotamento, deve essere tale da consentire, di norma, un agevole conferimento dei rifiuti abitualmente prodotti nella zona servita, in modo da evitare che i contenitori medesimi siano riempiti oltre la propria ordinaria capacità;
 - d) ad eccezione degli addetti al servizio di raccolta dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque di spostare le isole ecologiche fuori dall'area di ubicazione appositamente delimitata, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Amministrazione motivate richieste scritte volte all'ottenimento di una diversa collocazione degli stessi.
8. In aggiunta alle prescrizioni di cui al comma che precede, è inoltre è fatto divieto all'utenza di:
 - a) introdurre materiali difforni da quelli espressamente indicati;
 - b) abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo nelle adiacenze;
 - c) asportare materiali precedentemente introdotti;
 - d) introdurre liquidi;
 - e) introdurre materiali incendiari o incandescenti, rifiuti pericolosi e/o rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, pneumatici, rifiuti ingombranti;
 - f) danneggiare, eseguire scritte affiggere materiali di differente natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione;
 - g) spostare le isole e i loro contenitori per creare spazio ai fini del parcheggio veicolare;
 - h) depositare oggetti o parcheggiare veicoli davanti e al posto delle isole o comunque in modo tale da intralciare o ritardarne la corretta movimentazione ai fini delle attività di raccolta;
 - i) inserire oggetti voluminosi negli sportelli di chiusura e comunque qualsiasi oggetto tale da impedirne la corretta funzionalità;
 - j) utilizzare i contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura;

- k) abbandonare i rifiuti e i sacchetti di rifiuti, anche in prossimità delle isole o dei luoghi indicati dall'Amministrazione per il conferimento, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata;
 - l) è vietato conferire nelle isole ecologiche o in prossimità degli stessi, i rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni e/o ordinaria manutenzione domestica (quali rottami di laterizio, lastre di vetro spezzate, calcinacci, finestre, porte, sanitari, ecc.), che dovranno essere smaltiti, a cura del produttore del rifiuto o dell'Impresa che effettua i lavori, in appositi impianti.
9. Nella realizzazione degli interventi di risistemazione viaria, di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, di urbanizzazione primaria, dovranno obbligatoriamente essere previste le dislocazioni delle isole ecologiche. Con riferimento a tale dislocazione, in sede di approvazione del progetto, dovrà essere preventivamente acquisito il parere favorevole dell'Amministrazione.
10. È fatto divieto di depositare rifiuti nelle adiacenze delle isole ecologiche ad accesso controllato dedicate e delle isole ecologiche mobili.
11. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii., comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie, da euro 25 a euro 500 se riconducibili a utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

ART. 42 - RACCOLTE ATTIVATE IN FORMA SPERIMENTALE

1. Possono essere attivate sperimentalmente, in accordo tra Comune e Gestore, forme innovative di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il maggior recupero di materiali ovvero il recupero di ulteriori frazioni di materiali. Tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con associazioni, enti o ditte private.
2. Possono essere attivate sperimentalmente, in determinati ambiti territoriali o per determinate categorie di produttori, forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica e alla conoscenza della composizione del rifiuto con riferimento sia a obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento sia di ottimizzazione del recupero energetico, sia infine di tutela igienico-sanitaria e ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.
3. Possono essere attivate sperimentalmente, in determinati ambiti territoriali o per determinate categorie di produttori, sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti finalizzati al miglioramento del decoro urbano e all'ottimizzazione delle tecnologie di gestione.

ART. 43 - TRASPORTO DEI RIFIUTI

1. Fatte salve le autorizzazioni di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006, il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui al presente Regolamento.
2. I veicoli adibiti alla raccolta e al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale ambito della raccolta, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.
3. Il soggetto gestore, fatti salvi gli orari di apertura al pubblico dell'ecocentro comunale, potrà utilizzare quest'ultimo per la funzione di area attrezzata di raggruppamento, così come

definita dal vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e le linee guida regionali in materia di ecocentri, nel rispetto delle prescrizioni inerenti al divieto di utilizzo negli orari di apertura al conferimento diretto da parte dell'utenza, qualora il settore destinato alla funzione dell'area attrezzata non sia fisicamente separato dal settore destinato alla funzione di ecocentro.

4. In particolare l'area potrà essere utilizzata dal soggetto gestore per il trasferimento a distanza dei rifiuti secondo le indicazioni specifiche riportate nelle disposizioni attuative di gestione dell'ecocentro.
5. È ammesso il travaso in linea (trasbordo) nel territorio dei rifiuti dai veicoli di raccolta leggeri direttamente a veicoli di capacità maggiore solo se funzionale alla razionalizzazione del servizio di raccolta. Durante il travaso deve essere evitato lo scarico al suolo dei rifiuti e deve essere assicurata l'immediata pulizia del punto di travaso nell'eventualità che si verificasse dispersione occasionale dei rifiuti.
6. Il soggetto gestore deve garantire che durante le operazioni di svuotamento dei contenitori ai mezzi di raccolta e di trasporto dei rifiuti presso i centri di raccolta, non avvenga alcuna dispersione di rifiuti nell'ambiente.
7. Il trasporto dei rifiuti è effettuato da ditte specializzate iscritte all'Albo dei Gestori ambientali con automezzi appositamente autorizzati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui alle vigenti norme nonché il minor impatto ambientale quanto a emissioni sia di gas che sonore.

ART.44 - PESATURA DEI RIFIUTI URBANI

1. I rifiuti urbani sono soggetti a pesatura. Il gestore è tenuto a trasmettere al Servizio comunale competente alla gestione del contratto di igiene urbana copia dei formulari di identificazione dei rifiuti (o altro documento normativamente comprovante l'avvenuto conferimento dei rifiuti e il relativo peso a destino) entro trenta giorni dall'avvenuto scarico, anche per il tramite degli impianti di destinazione finale.

ART. 45 - RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

1. L'Amministrazione avvia al recupero e allo smaltimento finale le varie frazioni dei rifiuti utilizzando gli impianti in esercizio, debitamente autorizzati dalla competente Autorità regionale o provinciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle eventuali prescrizioni specifiche.
2. Con provvedimenti ordinatori contingibili e urgenti potrà essere disposto dalla competente Autorità il recupero o lo smaltimento dei rifiuti secondo modalità e verso destinazioni diverse.

ART. 46 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA

1. I servizi di raccolta dei rifiuti di norma vengono effettuati anche nei giorni festivi, anche infra-settimanali. In caso di impossibilità allo svolgimento del servizio verrà data ampia informazione all'utenza.
2. I servizi potranno essere effettuati parzialmente in caso di intransitabilità delle strade, o mediante modifiche ai punti di esposizione da parte delle utenze.
3. In caso di interruzione di servizio per sciopero si rimanda alle disposizioni della Legge 146/1990 che detta le norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

ART. 47 - OBBLIGHI GENERALI DEGLI UTENTI DELLE ZONE NON RAGGIUNTE DAL PUBBLICO SERVIZIO

1. Gli utenti domiciliati all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria del proprio ambiente organizzando modalità di detenzione e conferimento dei rifiuti che rispettino le forme di smaltimento e di raccolta differenziata che saranno previste da specifici provvedimenti dell'Amministrazione comunale.
2. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii., comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25 a euro 500 se riconducibili a utenza domestica, da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

ART. 48 - INFORMAZIONE ALL'UTENZA

1. L'Amministrazione, direttamente e/o tramite il soggetto gestore e/o altra ditta incaricata provvede alla divulgazione delle informazioni relative alla definizione delle modalità di erogazione dei servizi in attuazione del presente Regolamento e sui comportamenti da tenersi da parte dei cittadini, nonché di ogni altra informazione atta a garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia.
2. L'Amministrazione rende note nel dettaglio le modalità di gestione dei servizi di igiene urbana, assicurando la più ampia diffusione delle informazioni presso l'utenza.
3. L'Amministrazione rende noti i dati relativi alla quantità e al destino dei rifiuti raccolti per ciascuna frazione merceologica e ai risultati conseguiti nella raccolta differenziata ed elabora, sulla base dei principi stabiliti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e dalla Deliberazione Arera 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF la "Carta dei servizi sulla gestione dell'igiene urbana".

ART. 49 - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E ALTRI ENTI PUBBLICI

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti e di salvaguardia del decoro urbano l'Amministrazione si può avvalere, nei limiti e con i criteri di scelta di cui alla vigente normativa di riferimento, della collaborazione delle associazioni di volontariato, di cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale.
2. Tali iniziative svolte in regime di convenzione non devono, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi effettuati dal soggetto gestore.
3. I soggetti che intendano svolgere attività di volontariato sono tenuti a comunicare la pianificazione della loro attività all'Amministrazione, con un preavviso di almeno 15 giorni, all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio comunale competente alla raccolta dei rifiuti. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non avallare iniziative che non siano state comunicate entro detto termine. Nella comunicazione dovrà essere indicata la zona oggetto dell'attività di volontariato e l'Amministrazione dovrà dare l'indicazione dell'ubicazione per il deposito del materiale raccolto. L'Amministrazione avrà cura di comunicare al Gestore l'attività di ritiro del materiale raccolto, secondo le modalità concordate con i volontari e subito dopo il termine dell'azione di raccolta, al fine di evitare che i rifiuti raccolti permangano abbandonati.

ART. 50 - CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI PULIZIA

1. Per pulizia del territorio si intende l'attività di asportazione dei rifiuti da strade e aree pubbliche, o soggette a uso pubblico, permanentemente aperte al pubblico accesso, all'interno del perimetro comunale.
2. I servizi di pulizia così come definiti dal presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi per gli utenti, sono assicurati con diverse modalità, all'interno delle aree di espletamento dei servizi come definite dallo stesso Regolamento.
3. L'Amministrazione garantisce i seguenti servizi:
 - a) spazzamento manuale, meccanizzato, lavaggi mirati di strade, piazze e porticati;
 - b) pulizia, lavaggio e cancellazione scritte vandaliche;
 - c) diserbo stradale (marciapiedi, bordi strada, cunette);
 - d) servizio periodico di diserbo e decespugliamento delle aree incolte;
 - e) pulizia degli arenili;
 - f) pulizia pozzi neri (servizio a misura effettuato su richiesta dell'interessato)
 - g) noleggio e pulizia dei bagni chimici;
 - h) spazzamento manuale, meccanico, lavaggio di tutti i mercati comunali;
 - i) rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati;
 - j) raccolta delle siringhe abbandonate rinvenute durante l'attività di spazzamento;
 - l) servizio di pronto intervento per la rimozione di carogne e carcasse di piccoli animali rinvenuti su suolo pubblico e l'avvio allo smaltimento secondo le norme sanitarie vigenti.
4. Nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale con il presente Regolamento e delle prescrizioni contenute nel contratto di servizio con il soggetto gestore, nonché con riguardo alla tutela dei beni della Città sono definite le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi, individuando le soluzioni tecnologiche e operative più affidabili ed economiche in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività presenti, del rispetto della quiete pubblica e in generale dell'utilizzazione del territorio. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di apportare variazioni e modifiche circa le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi in base a esigenze particolari e verifica dell'efficienza degli stessi. Sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti da provvedimenti specifici e/o convenzioni.
5. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il Gestore del servizio provvede ad adottare le misure utili a evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

ART. 51 - SPAZZAMENTO STRADE

1. Il modello organizzativo dei servizi di pulizia territoriale potrà contemplare, laddove necessario, il divieto di sosta secondo gli orari e i giorni programmati per gli interventi. L'apposita cartellonistica indicante il divieto di sosta programmato può essere fissa o mobile; nel secondo caso verrà posizionata almeno 48 ore prima degli interventi programmati.

ART. 52 – LAVAGGIO STRADE

1. Al fine di eliminare imbrattamenti, polveri e altri elementi che creano pericolo per la circolazione pedonale e veicolare l'Amministrazione Comunale, tramite il Gestore o altri soggetti autorizzati può effettuare il lavaggio di strade, cunette, marciapiedi e piazze o aree pubbliche o aperte al pubblico transito.
2. È vietato gettare nel suolo pubblico liquidi o materiali imbrattanti o maleodoranti.
3. È vietato sporcare il suolo pubblico con deiezioni di qualsiasi origine.
4. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii., comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25 a euro 500 se riconducibili a utenza domestica, da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

ART. 53 – OBBLIGHI E DIVIETI ULTERIORI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E I PUBBLICI ESERCIZI IN MATERIA DI LUOGHI E ORARI DI ESPOSIZIONE E MODALITÀ DI PULIZIA DELLE AREE.

1. I gestori di tutte le attività produttive conferiscono i rifiuti in modo differenziato secondo le disposizioni impartite con ordinanza del dirigente del Servizio comunale competente in materia di igiene del suolo nella quale sono indicati anche gli spazi e gli orari di esposizione e le modalità di conferimento e di esposizione dei contenitori dei rifiuti.
2. I gestori dei pubblici esercizi e/o delle attività artigianali del settore alimentare o agroalimentare e/o in generale delle attività economiche operanti nel settore della somministrazione, che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico ovvero distribuiscono beni e somministrazioni al dettaglio per il consumo immediato e non dispongono di una concessione di area pubblica o di uso pubblico, in aggiunta agli obblighi di cui al comma 1, sono tenuti a mantenere costantemente pulita l'area pubblica o di uso pubblico concessa ovvero, in sua assenza, l'area antistante la propria attività.
3. I soggetti di cui al comma 2:
 - a) non possono spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli all'esterno delle aree in uso;
 - b) all'orario di chiusura dell'esercizio devono assicurare che l'area in concessione o comunque antistante sia perfettamente pulita;
 - c) sono tenuti alla pulizia delle aree di cui al comma 2 con acqua e detersivi non chimici, biologici e atossici per l'ambiente;
4. Per i soggetti di cui al comma 2 l'esposizione dei contenitori dei rifiuti in orari, luoghi e modalità differenti da quelli specificamente stabiliti nell'ordinanza di cui al comma 1 costituisce occupazione senza titolo del suolo pubblico e dà luogo alle seguenti sanzioni:
 - a) chiusura dell'esercizio per la durata di un giorno nel caso della prima violazione;
 - b) chiusura dell'esercizio per la durata di tre giorni nel caso della seconda violazione accertata nell'arco di 24 mesi;
 - c) chiusura dell'esercizio per la durata di sei giorni nel caso della terza violazione accertata nell'arco di 24 mesi;
 - d) per le ulteriori violazioni accertate nell'arco di 24 mesi si applica la sanzione applicata per la violazione precedente incrementata di tre giornate.
5. Le sanzioni di cui al comma 4, in relazione alla loro natura speciale e in riferimento agli specifici comportamenti sanzionati, prevalgono sulle eventuali sanzioni previste dall'articolo 18 del vigente "Regolamento per la concessione del suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di ristoro all'aperto, a servizio di attività commerciali e artigianali e per attività occasionali".

6. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia di cui ai precedenti commi è fatto divieto ai soggetti interessati di trasferire i rifiuti sulla pubblica via, salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare (porta a porta) dei rifiuti.
7. A esclusione dei casi di cui al comma 4 del presente articolo, la violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii., comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie di da euro 100 a euro 500.

ART. 54 - RIMOZIONE DI RIFIUTI SCARICATI ABUSIVAMENTE

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sono vietati ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 152/06.
2. È vietato abbandonare sacchi di rifiuti su aree o vie pubbliche.
3. In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, i Servizi comunali competenti provvederanno a identificare il responsabile, il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.
4. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii., comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25 a euro 500 se riconducibili a utenza domestica, da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

TITOLO IV

SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE DEL SUOLO: DISCIPLINA OPERATIVA

ART. 55 - CESTINI PORTARIFIUTI STRADALI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra definite, l'Amministrazione garantisce la presenza sul territorio di appositi cestini portarifiuti, fissi o amovibili, per rifiuti di piccole dimensioni assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia interna e il lavaggio dell'involucro esterno con acqua e detergenti al fine di garantirne la costante pulizia. Il Gestore deve avere anche particolare cura dell'area circostante la posizione del cestino; in caso di fuoriuscita di liquami gli stessi devono essere rimossi.
2. Il Comune stabilisce la dislocazione dei cestini.
3. I contenitori devono avere caratteristiche tali da essere compatibili con le esigenze di arredo urbano e garantire la protezione dei rifiuti da agenti atmosferici e da animali, presentare una capacità di raccolta sufficiente alle necessità e, se possibile, essere dotati di posacenere.
4. Sui cestini portarifiuti, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, è vietata l'affissione e l'esecuzione di scritte. È altresì vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini medesimi.
5. I contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti, pertanto in essi non devono essere conferite altre tipologie di rifiuti, (domestici, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi o simili).
6. Qualora vengano realizzate da privati, sul territorio cittadino, opere urbanistiche che prevedano il posizionamento di contenitori e cestini portarifiuti, le tipologie delle attrezzature dovranno essere concordate preventivamente con l'Ufficio comunale competente in materia di igiene del suolo.

7. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii., comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25 a euro 500 se riconducibili a utenza domestica, da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

ART. 56 - VOLANTINAGGIO

1. Al fine di contribuire a mantenere la pulizia del suolo pubblico su tutto il territorio comunale l'attività di volantinaggio è consentita esclusivamente mediante il deposito dei volantini nelle cassette delle abitazioni appositamente predisposte a tale scopo ovvero mediante la consegna a mano. È vietata qualunque altra forma di distribuzione ivi compreso il lancio di volantini o simili, la collocazione degli stessi sui veicoli in sosta o sulle soglie delle abitazioni.
2. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta (50) litri per il deposito dei rifiuti minuti.
3. Nel caso di violazione delle disposizioni del presente articolo sarà considerato responsabile il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino con il quale, per gli aspetti sanzionatori, risponderà in solido anche il responsabile materiale della violazione qualora ne sia stata possibile l'individuazione.
4. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii., comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie da euro 100 a euro 500.

ART. 57 - DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE

1. È vietato imbrattare, affiggere manifesti o adesivi e deturpare muri, segnaletica e i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione. È vietata l'affissione di volantini, adesivi e qualsiasi altro supporto pubblicitario su pali e pareti di immobili prospicienti la pubblica via.
2. Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno, in caso di imbrattamento, a carico dell'autore della violazione, in caso di affissione di manifesti o adesivi, a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio. A carico dei medesimi soggetti verranno, altresì, addebitate le somme necessarie per il ripristino dei manufatti deteriorati o imbrattati.
3. Il servizio provvederà tramite gestore incaricato alla pulizia da scritte vandaliche da pareti di qualsiasi tipologia (lapidee o intonacate/pitturate), dei monumenti e degli edifici pubblici, nelle modalità e nei tempi previsti negli atti contrattuali.
4. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii., comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25 a euro 500 se riconducibili a utenza domestica, da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

ART. 58 - DIVIETO DI SOSTA NELLE STRADE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI ALLE PIAZZOLE DOVE SONO UBICATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI

1. Nelle strade interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale.
2. È vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.
3. È altresì vietata la sosta nelle piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti e nelle aree adiacenti, al fine di permettere ai mezzi a ciò preposti le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi.

ART. 59 - MERCATI RIONALI

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati rionali cittadini si conformano ai principi generali enunciati nel presente Regolamento. In particolare devono essere assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata compatibile con la logistica di ogni singolo mercato.
2. Gli esercenti dei mercati rionali devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, assicurando la gestione separata della frazione umida, della frazione secca residua e degli imballaggi secondo le modalità definite dall'Amministrazione e le disposizioni contenute nelle Ordinanze e Regolamenti comunali relativi ai mercati rionali.
3. I concessionari e gli occupanti dei posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, anche ambulanti, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico o gravata da servitù di pubblico passaggio, devono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti all'attività stessa.
4. Gli stessi obblighi valgono per i mercati e le fiere occasionali o periodiche, nel rispetto, inoltre, delle prescrizioni di cui al precedente articolo.
5. È fatto divieto alle utenze commerciali (di piccola, media e grande distribuzione) che producono scarti di lavorazione di carni e pesci di conferire gli stessi nel circuito dei rifiuti urbani. Per tali rifiuti le utenze devono conferire i propri scarti di produzione mediante azienda autorizzata e con l'utilizzo di appositi contenitori.
6. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii., comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25 a euro 500 se riconducibili a utenza domestica, da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

ART. 60 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Fatto salvo ogni altro obbligo derivante da leggi e regolamenti vigenti e fatte salve eventuali disposizioni che regolano le campagne elettorali, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di carattere sportivo, culturale o altrimenti motivate, su strade, piazze o altre aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare il programma delle iniziative all'Ufficio comunale competente in materia di igiene urbana, con un preavviso di almeno 15 giorni, corredato dall'autorizzazione e/o altra documentazione (disegni, relazioni, fotografie, etc.) da cui si evinca se vi siano oneri per i servizi di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti o di lavaggio straordinario e le aree che si intendono utilizzare.

2. Gli interessati sono tenuti a mantenere pulite con continuità le aree interessate dalle manifestazioni, sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori messi a disposizione secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dall'Amministrazione.
3. La raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato.
4. Gli oneri straordinari che verranno sostenuti dall'Amministrazione per attività di spazzamento, raccolta, lavaggio sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, verranno posti a carico degli organizzatori.
5. Nel caso in cui tali oneri siano posti in capo all'organizzazione, il Servizio comunale competente in materia di Igiene urbana richiede agli organizzatori idonea polizza fideiussoria che sarà svincolata solo dopo aver verificato il corretto adempimento dell'obbligo.
6. Anche nel caso di patrocinio comunale verranno richiesti gli adempimenti degli oneri sopra indicati.
7. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii., comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25 a euro 500 se riconducibili a utenza domestica, da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

ART. 61 - CONDUZIONE DI ANIMALI, RACCOLTA E CONFERIMENTI DEI RIFIUTI ANIMALI

1. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura (appositi involucri o sacchetti o buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi) per la raccolta delle deiezioni solide nonché di raccogliere dal suolo pubblico, compreso il verde pubblico, o privato a uso pubblico, e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura dell'Amministrazione. E' fatto obbligo agli accompagnatori dei cani diluire con acqua le urine dei propri animali in pubblica via.
2. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento sostitutivo dell'Amministrazione Comunale si potrà procedere all'addebito dei costi sostenuti al responsabile dell'inosservanza.
3. L'Amministrazione, o per essa il Gestore del servizio, provvede alla rimozione e allo smaltimento, nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle spoglie di animali domestici e selvatici abbandonate sulle strade e aree pubbliche o private soggette a uso pubblico.
4. Nel caso in cui sia possibile risalire al proprietario o al detentore a esso saranno addebitati i costi di rimozione e smaltimento di cui al comma precedente.
5. I rifiuti di origine animale seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento, secondo quanto previsto dalle normative nazionali vigenti e dal Regolamento stesso.
6. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii., comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25 a euro 500 se riconducibili a utenza domestica; da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

ART. 62 - CARICO, SCARICO MERCI E MATERIALI E AFFISSIONE MANIFESTI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, nonché l'affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, a operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area. La raccolta e rimozione di manifesti pubblicitari, precipitati dai cartelloni pubblicitari su pubblica via, verrà addebitata ai titolari dell'impianto pubblicitario.
2. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii., comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie da euro 100 a euro 500.
3. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo è tenuto alla pulizia del sito. In caso di intervento sostitutivo dell'Amministrazione Comunale si potrà procedere all'addebito dei costi sostenuti al responsabile dell'inosservanza.

ART. 63 - CANTIERI SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE

1. Le imprese che effettuano attività e istituiscono cantieri relativi alla demolizione, alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere, con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, sono obbligate a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo, sino a una distanza non inferiore a tre metri dall'area di cantiere, contenendo inoltre lo spargimento di polveri (anche previo innaffiamento stradale, se necessario) e rifiuti sulla viabilità circostante l'area interessata, rimuovendoli se necessario.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi a opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.
3. Le imprese con permesso di costruire o con dichiarazione d'inizio attività, o autorizzazione equivalente che svolgono lavori edili, che contemplano la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, sanitari, mattoni, ecc., dovranno comunicare al Comune quali forme di rimozione di tali materiali intendono mettere in atto, quali misure di contenimento e rimozione delle polveri prodotte intendono adottare, di quali impianti di riciclaggio o smaltimento intendono servirsi. In assenza della citata comunicazione non potrà essere dato inizio ai lavori.
4. Entro trenta giorni dal termine dei lavori le suddette imprese dovranno documentare al Comune l'avvenuto corretto smaltimento presso apposito impianto.
5. Qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno potrà richiedere in occasione del rilascio del provvedimento autorizzativo apposita cauzione a garanzia degli interventi di pulizia.
6. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii., , comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25 a euro 500 se riconducibili a utenza domestica, da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

ART. 64 - PULIZIA E DISERBO DEI TERRENI NON EDIFICATI

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

2. A tale scopo ogni area dovrà essere obbligatoriamente provvista di opere di sbarramento degli accessi e di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi.
3. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree.
4. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree, anche a opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, previa diffida, sarà obbligato con ordinanza alla riduzione in pristino e all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.
5. Al fine di limitare il rischio incendio, le aree incolte devono essere oggetto di sfalcio delle superfici da svolgersi a carico dei proprietari, annualmente entro il 15 maggio, salvo diverse disposizioni applicate in materia tramite specifiche ordinanze.
6. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii. o da specifiche ordinanze in materia, comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25 a euro 500 se riconducibili a utenza domestica, da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

ART. 65 – CURA DEL VERDE DELLE AREE PRIVATE PROSPICIENTI LA PUBBLICA VIA

1. Il verde, (alberature, siepi etc) piantumato nei terreni privati, deve essere potato al fine di evitare che costituisca pericolo o intralcio della prospiciente pubblica via, qualora si protenda oltre il confine con questa.
2. È fatto obbligo ai proprietari di aree private non recintate, confinanti con pubbliche vie di provvedere alla costante pulizia e diserbo delle medesime e allo sgombero dei rifiuti abbandonati abusivamente da ignoti (art. 192 del D.Lgs. 152/06). In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, i Servizi comunali competenti provvederanno a identificare il responsabile, il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.
3. Nel caso in cui foglie, ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni cadano sul suolo pubblico, il proprietario è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
4. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii., comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25 a euro 500 se riconducibili a utenza domestica, da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

ART. 66 - AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti al termine dell'attività.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia e alle materie fecali e ai liquami animali; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park.

3. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata di tutte le tipologie per i quali sono attivi i relativi servizi di raccolta, derivanti sia dal consumo degli spettatori che degli operatori.
4. L'Amministrazione comunale, in occasione del rilascio del provvedimento autorizzativo, chiede apposita cauzione a garanzia degli interventi di pulizia.
5. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario dei servizi di igiene urbana normalmente prestati sarà a carico dei gestori delle attività di cui trattasi.
6. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii., comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie da euro 100 a euro 500.

ART. 67 - ESERCIZI STAGIONALI ALL'APERTO

1. Gli esercizi stagionali all'aperto devono far pervenire all'Amministrazione Comunale con preavviso di 30 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero l'attivazione di apposito servizio di ritiro dedicato.
2. È obbligo dei titolari degli esercizi di cui sopra provvedere all'immissione dei rifiuti stessi nei contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione.
3. Per esigenze particolari (frequenze di raccolta diverse, tipologie di contenitori differenti, compattanti e non, etc.) gli esercizi stagionali possono stipulare con l'Amministrazione particolari convenzioni contenenti specifici accordi, anche economici, per il conferimento e ritiro delle diverse tipologie di rifiuti.
4. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii., comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie -da euro 100 a euro 500.

ART. 68 - MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITÀ

1. Chiunque pone, previa autorizzazione dell'Amministrazione, sul suolo pubblico manufatti, sia a scopo ornamentale, quali fioriere, vasi, etc., sia per altre finalità, è responsabile della loro manutenzione e pulizia, salvo diversi specifici accordi con l'Amministrazione.
2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati. In caso di inerzia l'Amministrazione provvede a segnalare ai titolari della concessione la criticità riscontrata, comunicando i termini temporali e le modalità necessarie per porre rimedio alla stessa; decorso il termine assegnato, l'Amministrazione provvede alla rimozione senza ulteriore comunicazione, fatta salva la rivalsa nei confronti di chi ha posto il manufatto.
3. Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.
4. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii., comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25 a euro 500 se riconducibili a utenza domestica, da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

ART. 69 - AREE DI SOSTA PER NOMADI

1. Nelle aree individuate e assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, è garantito un servizio di raccolta dei rifiuti con modalità di effettuazione definite nell'ambito del contratto con il Gestore del servizio di igiene urbana.

ART. 70 - PULIZIA DEGLI ARENILI E DELLE SPIAGGE MARINE

1. L'Amministrazione comunale, direttamente o attraverso il Gestore del servizio di igiene urbana, salvo diverse disposizioni degli Enti competenti, garantisce lo svolgimento del servizio di pulizia degli arenili e delle spiagge marine (inteso nelle diverse fasi di raccolta, spazzamento, conferimento e trasporto), del litorale del territorio comunale per le sole aree pubbliche non affidate in concessione ed escludendo le aree occupate dalle pertinenze militari.
2. Per la pulizia degli arenili potranno essere impiegate opportune attrezzature meccaniche, in grado di coadiuvare l'intervento manuale per una maggiore celerità operativa, con l'adozione di tutte le cautele atte a prevenire ed evitare situazioni di pericolo. Le attività di pulizia dovranno essere compatibili con l'ecosistema al fine di garantire la tutela e la salvaguardia delle spiagge dall'erosione.
3. Durante l'intera stagione balneare verranno installate sugli arenili isole ecologiche per la raccolta differenziata a congrua distanza l'una dall'altra a disposizione degli utenti della spiaggia. L'Amministrazione comunale, direttamente o attraverso il Gestore del servizio, dovrà provvedere al ritiro dei rifiuti con adeguata frequenza, garantendo la pulizia e il lavaggio dei contenitori.
4. L'utenza deve collaborare ai fini del mantenimento di adeguate condizioni igieniche di pulizia generale. Deve, pertanto, obbligatoriamente utilizzare, per il conferimento dei rifiuti, gli appositi contenitori posizionati sugli arenili, evitando di lasciare qualsiasi tipo di rifiuti sugli arenili stessi, in mare o sulle aree di accesso alle spiagge. I manufatti posizionati negli arenili, da utilizzare per la raccolta dei rifiuti, dovranno avere caratteristiche tali da garantire l'impossibilità della dispersione dei rifiuti stessi per cause meteorologiche.
5. L'Amministrazione garantisce la presenza sul territorio limitrofo alle spiagge di appositi cestini portarifiuti, fissi o amovibili, per rifiuti di piccole dimensioni assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia interna ed esterna.
6. I contenitori devono avere caratteristiche tali da essere compatibili con le esigenze di arredo urbano e presentare una capacità di raccolta sufficiente alle necessità e, se possibile, essere dotati di posacenere.
7. Sui cestini portarifiuti, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, è vietata l'affissione e l'esecuzione di scritte. È altresì vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini medesimi.
8. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate, pertanto in essi non devono essere conferite altre tipologie di rifiuti, (domestici, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi o simili).
9. Qualora vengano realizzate da privati, sul territorio cittadino, opere urbanistiche che prevedano il posizionamento di contenitori e cestini portarifiuti, le tipologie delle attrezzature dovranno essere concordate preventivamente con l'Ufficio comunale competente in materia di igiene del suolo.
10. Negli arenili è tassativamente vietato:
 - a) incendiare i rifiuti e comunque appiccare fuochi;
 - b) abbandonare rifiuti di qual si voglia genere al di fuori degli appositi contenitori.

11. È altresì vietato arrecare danno ai contenitori portarifiuti o intralciare le normali operazioni di pulizia e manutenzione.
12. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii., comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25 a euro 500 se riconducibili a utenza domestica, da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

ART. 71 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

1. Chiunque violi il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.
2. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii., comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25 a euro 500 se riconducibili a utenza domestica, da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

TITOLO V
DIVIETI – CONTROLLI – SANZIONI

ART. 72 - DIVIETI

1. Ai sensi del presente Regolamento, in aggiunta ai divieti disposti nei precedenti articoli, è vietato:
 - a) il conferimento di qualsiasi tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta con modalità differenti rispetto a quelle previste nel presente regolamento e negli ulteriori atti adottati dall'Amministrazione in esecuzione del medesimo;
 - b) l'abbandono, lo scarico e il deposito incontrollato di rifiuti, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - c) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero non autorizzati dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale;
 - d) esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti;
 - e) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dal soggetto gestore per la raccolta dei rifiuti;
 - f) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
 - g) il conferimento di imballaggi voluminosi se non siano stati precedentemente ridotti o sminuzzati;
 - h) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;
 - i) lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati ai fini dello svuotamento;
 - j) la manomissione del contenitore assegnato all'utente per il conferimento dei rifiuti tramite metodologia "porta a porta";
 - k) inserire nei contenitori o nei sacchetti rifiuti che possano causare lesioni;
 - l) conferire al servizio di raccolta rifiuti non contemplati nel presente regolamento;
 - m) smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - n) il conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali non classificati urbani;
 - o) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti ospedalieri non classificati rifiuti urbani;
 - p) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito a uso pubblico con rifiuti, anche di piccole dimensioni (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimenti di liquidi e sostanze inquinanti.
 - q) l'abbandono delle cicche di sigaretta su suolo pubblico o nelle caditoie
 - r) l'utilizzo dei cestini stradali per il conferimento di rifiuti provenienti da raccolta domestica;
 - s) l'inserimento di rifiuti di qualsiasi genere nelle caditoie.
2. La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii., comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25 a euro 500 se riconducibili a utenza domestica, da euro 100 a euro 500 negli altri casi.

ART. 73 - CONTROLLI E VIGILANZA

1. L'Amministrazione espleta attività di controllo e vigilanza anche per il tramite dell'istituzione di nuclei specializzati operanti sotto il coordinamento del Servizio competente.
2. L'Amministrazione si riserva, altresì, di attivare forme di controllo e di supporto alla vigilanza del territorio per il tramite di personale non alle dirette dipendenze dell'Ente.
3. È in facoltà del Servizio Igiene del Suolo e Ambiente attivare modalità remote di controllo del rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento e dei conseguenti provvedimenti attuativi facendo ricorso a videocamere, utilizzo di droni e altri sistemi automatizzati.

ART.74 - SANZIONI

1. Salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del D.Lgs 152/2006 o da diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
2. Qualora il soggetto responsabile della violazione, o il soggetto coobbligato, non sia riconducibile a un'utenza domestica (UD), ai sensi del comma secondo dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in deroga a quanto previsto dal comma primo, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, al fine di meglio calibrare l'importo del pagamento della sanzione in misura ridotta in relazione ai comportamenti illeciti perpetrati da esercenti professionali di attività a scopo di lucro.
3. Le sanzioni sopra previste possono essere irrogate nella sola ipotesi in cui sia individuato il soggetto che pone in essere la condotta (azione o omissione) costituente violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli.
4. Le sanzioni previste nel presente regolamento possono trovare ulteriore articolazione e ipotesi di applicazione nell'ambito di provvedimenti adottati in attuazione dello stesso.
5. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle Ordinanze emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e/o nell'art. 650 del Codice Penale, a seconda dei casi.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 75 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene e sanità, tariffa rifiuti e di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti urbani e assimilati.

ART. 76 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. Entro 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento, in riferimento ai rifiuti di cui all'articolo 32, l'Amministrazione comunale avvia la sperimentazione di sistemi alternativi di raccolta che garantiscano il decoro urbano.

ART. 77 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Ogni precedente disposizione regolamentare comunale in materia si intende abrogata con il presente Regolamento.